

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 febbraio 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

### S O M M A R I O

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
24 luglio 2002, n. 0220/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento di attuazione del capo VIII della legge regionale n. 30/1984 e successive modifiche ed integrazioni ..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
24 luglio 2002, n. 0221/Pres.

Regolamento per l'abilitazione e la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola, in attuazione del regolamento (CE) n. 1663/1995 della commissione del 7 luglio 1995. Approvazione. .... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
24 luglio 2002, n. 0222/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per il controllo comunitario. Approvazione. .... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 luglio 2002, n. 0228/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la ripartizione ai comuni delle risorse finalizzate al sostegno della locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 431/1998. Approvazione ..... Pag. 8

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e successive modificazioni, concernente la ricezione turistica all'aperto. .... Pag. 9

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2002, n. 24.

Disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici ..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2002, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 29 (Individuazione del perimetro del Parco naturale regionale di Portofino e disposizioni per il relativo piano). .... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2002, n. 26.

**Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti** Pag. 16

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2002, n. 27.

**Disposizioni in materia di usi civici** . . . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2002, n. 28.

**Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 «Disciplina delle associazioni pro loco»** . . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2002 n. 29.

**Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi** . . . . . Pag. 20

#### REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 25.

**Eliminazione delle barriere architettoniche** . . . . . Pag. 26

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
24 luglio 2002, n. 0220/Pres.

**Approvazione modifiche al regolamento di attuazione del capo VIII della legge regionale n. 30/1984 e successive modifiche ed integrazioni.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 21 agosto 2002)

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 capo VII modificata con la legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 capo VIII riguardante «interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica»;

Visto il regolamento di attuazione del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 22 settembre 1987, n. 0451/Pres.;

Visto l'art. 10, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, che ha modificato l'art. 43 della suddetta legge regionale n. 30/1984, stabilendo che le spese relative al costo del personale di ricerca e al costo delle prestazioni interne vengano rendicontate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante, contenente il costo complessivo per ogni addetto, calcolato con le modalità di cui agli articoli 14 e 16 del suddetto regolamento;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una modifica degli articoli 14 e 16 del regolamento di che trattasi fissando, sia per il personale di ricerca che per le prestazioni interne, delle tariffe orarie forfetarie al fine di semplificare la rendicontazione di tali spese da parte delle imprese beneficiarie ottenendo nel contempo una velocizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2493 del 12 luglio 2002;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «regolamento di attuazione del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni», già approvato con decreto del presidente della giunta regionale 22 settembre 1987 n. 0451/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare dette disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 luglio 2002

TONDO

**Modifiche al regolamento di attuazione del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 14 del decreto del presidente  
della giunta regionale n. 0451/1987*

1. L'art. 14 del regolamento di attuazione del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0451/Pres. del 22 settembre 1987, di seguito denominato regolamento, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Costo del personale di ricerca*) — Le spese per le prestazioni del personale di ricerca sono rendicontate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il legale rappresentante deve attestare il costo complessivo sostenuto per il responsabile della

ricerca e per i ricercatori, calcolato mediante applicazione, al numero complessivo di ore da essi dedicate al progetto, delle tariffe orarie forfetarie di seguito indicate:

a) responsabile della ricerca:

- 1) qualora inquadrato con il contratto di dirigente: euro 28,36;
- 2) qualora inquadrato con la qualifica di quadro: euro 20,28;
- 3) qualora inquadrato con la qualifica di impiegato: euro 18,26;

b) ricercatore: euro 16,66.

Ai fini di cui al comma 1, l'impresa deve tenere un diario sul quale il responsabile della ricerca annota quotidianamente le ore ordinarie e straordinarie dedicate al progetto dal responsabile stesso e da ciascuno dei ricercatori.»

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 16 del decreto del presidente  
della giunta regionale n. 0451/1987*

1. L'art. 16 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (*Prestazioni*) — Le prestazioni vanno distinte in prestazioni di terzi e prestazioni interne.

Il costo delle prestazioni di terzi è determinato in base alla fattura al netto dell'I.V.A., riconoscendo in ogni caso alla direzione regionale dell'industria il diritto di valutare la congruità del costo indicato in fattura, nonché la pertinenza della spesa alla realizzazione del progetto o programma di ricerca.

Le spese per le prestazioni interne sono rendicontate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il legale rappresentante dovrà attestare il costo complessivo sostenuto per la manodopera direttamente impiegata per il progetto di ricerca calcolato mediante applicazione, al numero complessivo di ore ordinarie e straordinarie da essi dedicate al progetto, della tariffa oraria forfetaria di euro 14,35».

Visto, il presidente: TONDO

02R0694

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
24 luglio 2002, n. 0221/Pres.

**Regolamento per l'abilitazione e la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola, in attuazione del regolamento (CE) n. 1663/1995 della commissione del 7 luglio 1995. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 21 agosto 2002)

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1663/1995 della commissione del 7 luglio 1995 che disciplina le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/1970 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione «garanzia», ed in particolare il punto 4 dell'allegato al regolamento medesimo, che dispone la tipologia delle funzioni che gli organismi pagatori possono delegare ad altri organismi, nonché i requisiti richiesti ai delegatari;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 e dal decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381 «soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)», che prevede, per l'esercizio della attività di assistenza agli agricoltori, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/1995, l'istituzione dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), nella forma di società di capitali, da parte delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, o loro associazioni, delle associazioni dei produttori e dei lavoratori, delle associazioni di liberi professionisti e degli Enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali;

Atteso che i CAA svolgono le attività di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, effettuate in base ad apposite convenzioni con gli organismi pagatori, ai sensi del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/1995, a meno che dette attività di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria ad associazioni dei produttori e loro unioni nazionali;

Visto il comma 4 dell'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, che dispone che le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia dei centri autorizzati di assistenza agricola, ed esercitano attività di vigilanza;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001, che ha fissato, previa intesa con la conferenza Stato-regioni, i requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola;

Ritenuto opportuno e necessario definire le disposizioni per il riconoscimento e per la vigilanza dei CAA in attuazione del regolamento (CE) n. 1663/1995 e del decreto legislativo n. 165/1999;

Ritenuto di individuare nella direzione regionale dell'agricoltura, l'ufficio preposto alla adozione del provvedimento di abilitazione dei Centri autorizzati di assistenza agricola, nonché della attività di vigilanza sul mantenimento dei requisiti da parte degli stessi;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto lo statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2343 del 5 luglio 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento per l'abilitazione e la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola, in attuazione del regolamento (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 luglio 2002

TONDO

**Regolamento per l'abilitazione e la vigilanza dei Centri autorizzati di assistenza agricola, in attuazione del regolamento (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina l'abilitazione e la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola, in attuazione del regolamento (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995, in conformità ai requisiti minimi di garanzia e di funzionamento dei centri medesimi stabiliti con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, e il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 27 marzo 2001.

Art. 2.

*C. A. A.*

1. I Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) sono costituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.

2. Essi svolgono:

a) le attività di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo n. 165/1999, effettuate in base ad apposite convenzioni con gli organismi pagatori, ai sensi del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, a meno che dette attività di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria ad associazioni dei produttori e loro unioni nazionali;

b) ulteriori servizi e attività sulla base di specifiche convenzioni con la regione, secondo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165/1999.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, per le attività previste dal comma 2, i CAA hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.

Art. 3.

*Requisiti*

1. I requisiti minimi di garanzia e di funzionamento dei CAA, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2001, sono i seguenti:

a) lo statuto delle società richiedenti deve prevedere lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera a). Le altre attività previste nell'oggetto sociale e quelle effettivamente svolte devono comunque essere, per contenuto e per funzione, compatibili con lo svolgimento di tali funzioni;

b) il capitale sociale delle società richiedenti non può essere inferiore a 51.645,69 euro, a meno che il codice civile o altra legge speciale prevedano, in funzione di diversi presupposti legislativi riferibili alle società predette, un capitale minimo di maggiore importo. In ogni caso il capitale deve risultare interamente versato;

c) le quote e le azioni dei CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA. Le operazioni di fusione e di scissione societaria relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica di CAA;

d) le società richiedenti devono stipulare con imprese di assicurazioni una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con massimale di rischio coperto pari 2.065.827,60 euro. I CAA e l'impresa di assicurazione sono tenuti a dare immediata comunicazione alla Regione, nonché all'AGEA di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento, ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa. In ogni caso il ridimensionamento non può comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a 2.065.827,60 euro;

e) l'ambito territoriale minimo, rispetto al quale deve essere dimostrata adeguata capacità operativa, anche in relazione ad eventuali società di servizi, è riferito a ciascuna provincia in cui i CAA intendono operare. Nel caso in cui l'ambito territoriale comprenda più province i CAA devono assicurare una distribuzione della capacità operativa diffusa ed equilibrata in ragione delle sedi e dell'ubicazione degli assistiti;

f) le società richiedenti devono possedere requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa. Per idonea capacità operativa si intende un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tale da consentire l'adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti e degli organismi pagatori per quanto attiene il reperimento, la verifica, l'informatizzazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati utili a comprovare il diritto degli operatori agli aiuti. A tale fine deve essere garantita la disponibilità di uffici accessibili dal pubblico per almeno 5 ore giornaliere per due giorni per settimana e la presenza di un numero di dipendenti o collaboratori tale da assicurare la correttezza dei rapporti con gli organismi pagatori;

g) la società richiedente nomina un responsabile tecnico laureato in agraria, ovvero in scienze economiche, ovvero titolare di diploma di scuola media secondaria di perito agrario o agrotecnico. In ogni caso deve essere attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno un anno, ovvero un'esperienza lavorativa nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli almeno biennale. Il responsabile tecnico può essere nominato anche tra soggetti che abbiano prestato attività lavo-

rativa, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi sottostanti ai piani di intervento della comunità europea, per almeno tre anni;

h) gli amministratori ed i sindaci della società richiedente non devono:

1) aver riportato condanne, anche non definitive, nei provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;

2) essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;

3) aver commesso violazioni gravi e ripetute, alle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;

4) trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

#### Art. 4.

##### *Società di servizi*

1. I CAA, per lo svolgimento delle proprie attività, possono avvalersi di società di servizi, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 27 marzo 2001.

#### Art. 5.

##### *Modalità di presentazione della domanda*

1. La domanda di abilitazione a CAA deve essere inoltrata alla direzione regionale della agricoltura, a mezzo di raccomandata a/r.

2. La domanda di abilitazione deve essere corredata dalla seguente documentazione e dall'elenco riepilogativo della medesima:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società richiedente;

b) copia della polizza assicurativa, da cui risulta l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d);

c) relazione tecnica sulla capacità operativa della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi;

d) elenco degli Amministratori della società richiedente, nonché del collegio sindacale, ove previsto, completo dei relativi dati anagrafici;

e) dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli amministratori e dai sindaci della società richiedente, ovvero della società di servizi di cui il richiedente intende avvalersi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera f);

f) dati anagrafici e requisiti del responsabile tecnico cui all'art. 3, comma 1, lettera g);

g) elenco delle sedi presso cui il richiedente intende prestare assistenza agli utenti;

h) dati relativi alle società di servizi di cui la società richiedente intende avvalersi;

i) documentazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, relativamente alla società richiedente, e ai relativi amministratori, nonché alle eventuali società di servizio.

#### Art. 6.

##### *Istruttoria*

1. La direzione regionale della agricoltura effettua l'istruttoria delle domande pervenute nel termine di sessanta giorni, anche nella ipotesi in cui il procedimento riguarda più regioni. L'intero procedimento è affidato ad un gruppo di lavoro interdisciplinare nominato con determinazione del direttore regionale dell'agricoltura.

2. A seguito della conclusione della istruttoria, con decreto del direttore di servizio competente, si provvede alla abilitazione della società richiedente, ovvero alla rigetto della relativa richiesta.

3. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione del procedimento di cui al comma 1, il decreto di abilitazione deve essere comunicato alla società richiedente e all'organismo pagatore con lettera raccomandata a/r.

4. Nel caso in cui uno o più degli elementi o documenti richiesti risulti essere assente, ovvero incompleto, il servizio competente può stabilire un termine congruo, e comunque non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione della domanda e per la presentazione di eventuale documentazione integrativa; a tal fine né da comunicare all'interessato mediante lettera raccomandata a/r.

5. La comunicazione di cui al comma 4, sospende i termini di cui al comma 1 per la conclusione del procedimento, sino alla presentazione da parte della società richiedente della documentazione richiesta.

6. La mancata presentazione delle integrazioni richieste ai sensi del comma 3, nel termine assegnato, comporta il rigetto della domanda.

#### Art. 7.

##### *Controlli*

1. Il controllo è attuato in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni poste dal presente provvedimento, nonché da ogni altra disposizione utile.

2. Il controllo amministrativo è effettuato sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con particolare riferimento alla corretta compilazione della domanda, alla presenza e alla sussistenza dei requisiti richiesti.

3. Il controllo in loco contempla le verifiche tecniche da realizzarsi presso le sedi delle società richiedenti; di ogni accesso deve essere redatto apposito verbale.

4. Nel caso in cui vengano rilevate situazioni di non conformità, ovvero la domanda necessiti di rettifica di errori ed irregolarità formali, nonché di precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento della istruttoria, l'ufficio provvede a richiederle, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 6.

#### Art. 8.

##### *Vigilanza*

1. La direzione regionale della agricoltura esercita l'attività di vigilanza sui CAA, ai quali ha concesso l'autorizzazione in ordine al mantenimento dei requisiti di garanzia e funzionamento previsti dal presente provvedimento.

2. Se a seguito della verifica viene rilevata la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, deve essere redatto un verbale di contestazione nel quale sono annotate le irregolarità riscontrate da notificare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al legale rappresentante del CAA, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere.

3. Con decreto motivato del direttore di servizio competente si provvede a dichiarare sospesa o decaduta la società dalla autorizzazione allo svolgimento della attività qualora non si ritengano soddisfacenti le osservazioni prodotte dal CAA, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il CAA si è adeguato a quanto prescritto.

4. Nell'ipotesi di CAA che operano su ambiti territoriali distribuiti tra più regioni, l'intesa tra le regioni interessate di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, dispone anche in ordine alle competenze sulla vigilanza.

#### Art. 9.

##### *Obblighi dei Centri autorizzati di assistenza agricola*

1. La società richiedente può utilizzare la denominazione CAA solo dopo il riconoscimento da parte dell'amministrazione regionale.

2. Il CAA deve dare tempestiva comunicazione, a pena di decadenza, alla direzione regionale dell'agricoltura, all'organismo pagatore circa ogni operazione di trasferimento di quote, fusione e scissione societaria, nonché di ogni altro atto o fatto che comporti il venir meno dei requisiti di garanzia e di funzionamento.

3. Qualora non si siano verificati fatti o atti che hanno determinato una modifica della situazione sulla base della quale è stata concessa l'abilitazione, il CAA deve comunque fornire annualmente alla

direzione regionale dell'agricoltura, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la attestazione del mantenimento dei requisiti posseduti al momento della abilitazione. Il decreto di abilitazione deve contenere espressamente tale onere di certificazione.

4. Qualora il CAA non provveda all'obbligo di cui al comma 2, si può procedere alla effettuazione di ispezioni e controlli, nonché trovano applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'art. 6.

Art. 10.

*Revoca della abilitazione*

1. L'abilitazione al CAA è revocata con decreto del direttore del servizio competente; il decreto deve essere debitamente motivato ed indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione e deve indicare il termine e l'autorità cui è possibile proporre ricorso.

2. Il decreto di cui al comma 1, deve essere comunicato tempestivamente al CAA e all'organismo pagatore, mediante raccomandata a/r.

Art. 11.

*Norme finali*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica il decreto ministeriale 27 marzo 2001.

Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il presidente*: TONDO

02R0695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
24 luglio 2002, n. 0222/Pres.

**Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per il controllo comunitario. Approvazione.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 36 del 4 settembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che all'art. 3, commi 52 e 53, autorizza le direzioni regionali ed i servizi autonomi a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale specifici corsi di aggiornamento professionale;

Vista la circolare n. 5/2001, con la quale la ragioneria generale ha fornito indicazioni in ordine all'ambito di applicazione e alla cor-

retta interpretazione del citato art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001, individuando, tra l'altro, la necessità di adottare un apposito regolamento per la disciplina di tali tipi di spese, ed in particolare per la determinazione dei limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, delle modalità di erogazione delle spese, delle autorizzazioni necessarie, dei metodi di giustificazione delle spese effettuate e dei modi di pagamento;

Visto il testo del regolamento recante norme per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti predisposto dal Servizio autonomo per il controllo comunitario;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia della Regione;

Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2296 del 5 luglio 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per il controllo comunitario», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 luglio 2002

TONDO

**Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per il controllo comunitario.**

Art. 1.

*Spese del servizio autonomo per il controllo comunitario*

1. Le spese dirette che il servizio autonomo per il controllo comunitario sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale n. 4/2001, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer, anche portatili, stampanti anche a colori, scanner, modem, fotocamere digitalizzate, e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose e quant'altro destinato alla acquisizione, elaborazione, riproduzione e trasmissione di testi, immagini e dati, ivi inclusi programmi software;

b) materiali e attrezzature d'ufficio quali videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; strumenti di misurazione di superficie

agraria; materiali di ricambio, di consumo ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

#### Art. 2.

##### *Limiti di importo*

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare € 5.000,00 (cinquemila) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

#### Art. 3.

##### *Competenze per l'esecuzione delle spese*

Il direttore del servizio autonomo per il controllo comunitario, dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

#### Art. 4.

##### *Modalità di esecuzione delle spese*

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1, contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzioni, le penali da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. La procedura si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

6. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

#### Art. 5.

##### *Ricorso ad un determinato contraente*

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità e di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di € 2.600,00 (duemilaseicento) al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento delle forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia anche tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo, il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia. Tale parere non viene richiesto nei casi di cui alla lettera d), del comma 1 del presente articolo e quando la spesa unitaria non superi l'importo di € 1.050,00.

#### Art. 6.

##### *Ordinazione dei beni e dei servizi*

1. L'ordinazione dei beni e dei servizi è effettuata dal funzionario delegato del servizio autonomo per il controllo comunitario, su ordine del direttore del medesimo servizio, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

#### Art. 7.

##### *Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese*

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato medesimo.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

#### Art. 8.

##### *Gestione dei beni mobili*

1. Al vice consegnatario del servizio autonomo per il controllo comunitario è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

#### Art. 9.

##### *R i n v i o*

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Visto, *il presidente*: TONDO

02R0723

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 luglio 2002, n. 0228/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la ripartizione ai comuni delle risorse finalizzate al sostegno della locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 431/1998. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 21 agosto 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 recante «testo unico delle norme in materia di procedimenti amministrativo e diritto di accesso», il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'art. 11 che ha istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 giugno 1999 relativo all'individuazione dei requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione e dei criteri per la loro determinazione;

Ritenuto di adottare il «Regolamento recante criteri e modalità per la ripartizione ai comuni delle risorse finalizzate al sostegno della locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431», che sostituisce i criteri approvati con la deliberazione giuntale n. 549 del 10 marzo 2000;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2266 del 28 giugno 2002, come modificata con deliberazione n. 2708 del 29 luglio 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento recante criteri e modalità per la ripartizione ai comuni delle risorse finalizzate al sostegno della locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione dei criteri approvati con la deliberazione giuntale n. 549 del 10 marzo 2000.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 luglio 2002

TONDO

**Regolamento recante criteri e modalità per la ripartizione ai comuni delle risorse finalizzate al sostegno della locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.**

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la ripartizione fra i comuni delle risorse statali e regionali, finalizzate alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ed individua, altresì, le disposizioni generali cui i comuni devono fare riferimento per gli interventi di loro competenza.

Art. 2.

*Ripartizione del Fondo*

1. I finanziamenti stanziati con riferimento alle finalità di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 vengono assegnati ai comuni richiedenti nella percentuale del 60% delle risorse statali e regionali disponibili,

sulla base del fabbisogno da questi accertato nei bandi pubblici secondo la proporzione seguente:

60% delle risorse statali e regionali : Sommatoria del fabbisogno totale richiesto dai Comuni = X : Fabbisogno richiesto dal singolo Comune.

2. Un'ulteriore quota del 30% delle risorse statali e regionali disponibili viene inoltre suddivisa secondo la proporzione seguente tra quei comuni che hanno aggiunto proprie risorse:

30% delle risorse statali e regionali : Sommatoria dei conferimenti dei Comuni = X : Quota aggiunta dal singolo Comune

3. La residua quota del 10% delle risorse statali e regionali disponibili viene suddivisa tra i comuni in proporzione alla percentuale delle abitazioni in locazione sul totale del patrimonio abitativo, comunicata dai comuni sulla base dei dati ISTAT.

Art. 3.

*Compiti dei comuni*

1. I comuni devono definire l'entità e le modalità di erogazione dei contributi in argomento, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiare di tali provvidenze.

2. I comuni presentano alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, la documentazione seguente:

a) le graduatorie delle domande presentate, redatte secondo i criteri di cui all'art. 8;

b) i dati che verranno richiesti dalla direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici relativi ad ogni beneficiario;

c) la quantificazione del fabbisogno a carico della Regione richiesto per soddisfare le domande di contributo;

d) l'eventuale deliberazione del comune recante la messa a disposizione della quota comunale relativa alla partecipazione finanziaria al fondo.

Art. 4.

*Documentazione dei bandi*

1. I richiedenti sono tenuti a presentare al comune idonea documentazione secondo le modalità del bando comunale, ovvero, ove previsto, una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:

a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, ove ricorra, la circostanza di essere cittadini italiani, residenti in un comune della Regione da più di un anno e conduttori di un alloggio privato;

b) il possesso dei requisiti di reddito, di cui all'art. 6;

c) autorizzazione, resa ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, all'utilizzazione dei dati personali da parte delle amministrazioni regionale e comunale per finalità istituzionali e da parte di organizzazioni che forniscono alla Regione e ai comuni servizi di elaborazione di dati ed attività ad essi funzionali.

Art. 5.

*Requisiti soggettivi dei beneficiari*

1. Per essere ammesso a beneficiare dei contributi il conduttore deve possedere i seguenti requisiti soggettivi alla data di pubblicazione del bando da parte del comune:

a) essere cittadino italiano, ovvero avere la cittadinanza di uno stato membro della Unione europea ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario, essere titolare di carta di soggiorno, oppure essere regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento, oppure essere regolarmente soggiornante ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) essere residente in uno dei comuni della Regione;

c) essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, in base ad un contratto registrato, che sia situato nel medesimo comune di residenza ed essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione;

d) non essere proprietario, né nudo proprietario, né usufruttuario di altra abitazione.

2. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni.

3. I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, sono richiesti in capo al solo richiedente; il requisito di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 deve sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'art. 7.

## Art. 6.

*Requisiti di reddito dei beneficiari*

1. Per gli interventi previsti dal presente regolamento, i conduttori che richiedono contributi devono possedere i seguenti requisiti:

a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime I.N.P.S., rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;

b) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.

2. Qualora i comuni concorrano ad incrementare le risorse con propri fondi, possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenze del canone, più favorevoli rispetto a quelle indicate al comma 1.

3. Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori.

## Art. 7.

*Composizione del nucleo familiare*

1. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di pubblicazione del bando pubblico predisposto dal comune.

## Art. 8.

*Criteri di determinazione dell'entità dei contributi*

1. I comuni sono tenuti a determinare l'entità dei contributi secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, nonché con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 3.100,00 euro all'anno;

b) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 2.325,00 euro all'anno.

2. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

3. I comuni possono concedere ai nuclei familiari a «reddito zero» un contributo pari e non superiore all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno, nei limiti degli importi stabiliti ai precedenti commi 1 e 2.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni indicati dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (comuni ad alta tensione abitativa), possono destinare fino al 10% delle somme ad essi attribuite ad inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto, che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni o disabili e che non dispongono di altra abitazione o di redditi sufficienti per accedere all'affitto di una nuova casa. In questi casi i comuni predispongono apposite graduatorie degli inquilini.

## Art. 9.

*Rendicontazione dei contributi*

1. I comuni devono far pervenire la rendicontazione della spesa in conformità a quanto previsto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello in cui i finanziamenti sono stati percepiti.

## Art. 10.

*Osservatorio sulla condizione abitativa*

1. I comuni al fine di consentire il monitoraggio periodico della situazione del mercato delle locazioni, sono tenuti ad inviare alla Regione le ulteriori eventuali informazioni relative alla condizione

abitativa esistente nel territorio, nel termine di trenta giorni dalla richiesta della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, nei modi e nelle forme da questa indicati.

## Art. 11.

*Norma transitoria*

1. Relativamente all'anno 2002 le domande dei comuni, unitamente alla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, devono essere presentate alla Regione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'amministrazione regionale assegna in via provvisoria ai comuni che hanno presentato domanda per accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa previgente al presente regolamento, un finanziamento in una percentuale massima del 35% del fabbisogno accertato per l'anno 2000, ma comunque non superiore al 50% dell'importo assegnato dallo Stato per l'annualità 2001, a titolo di acconto sui finanziamenti previsti dal presente regolamento.

## Art. 12.

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: TONDO

02R0696

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE****(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.

**Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e successive modificazioni, concernente la ricezione turistica all'aperto.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 1° ottobre 2002)

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Vista la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e successive modificazioni concernente «Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali»;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 1860 di data 2 agosto 2002;

E M A N A

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Il presente regolamento contiene le norme di esecuzione e di attuazione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), come modificata da ultimo dall'art. 49 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

2. La legge provinciale n. 33 del 1990 nel proseguo del presente regolamento è denominata «legge provinciale».

3. Il presente regolamento sostituisce il regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 15 maggio 1991, n. 7-37/Leg, come modificato da ultimo dal decreto del presidente della giunta provinciale 30 luglio 1997, n. 13-57/Leg.

*Capo I*

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CAMPEGGI

## Art. 2.

*Caratteristiche dell'area adibita a campeggio*

1. Il terreno dell'area adibita a campeggio deve essere sistemato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità sia a piedi che con i veicoli.

2. Fermo restando la normativa in materia urbanistica, un'eventuale superficie contigua al campeggio, di cui il titolare abbia la disponibilità, può essere utilizzata per fini ricreativi, con il divieto del suo utilizzo a scopo ricettivo o per la realizzazione di strutture o impianti per uso collettivo. Detta superficie deve confinare direttamente con il campeggio e risultare accessibile unicamente dal medesimo attraverso un passaggio collegato alla viabilità del campeggio.

3. L'intero perimetro del campeggio, compresa la superficie di cui al comma 2, deve essere delimitato con recinzioni, ovvero con demarcazioni o ostacoli naturali, non facilmente superabili. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati tali delimitazioni devono impedire la visuale sul campeggio.

## Art. 3.

*Ingressi*

1. Per ogni campeggio non possono essere previsti più di due ingressi per il pubblico, che devono essere costantemente sorvegliati. Sono consentiti altri ingressi purché non utilizzabili dal pubblico e provvisti di idonea chiusura.

2. L'ingresso principale deve essere sufficientemente ampio per consentire un'agevole passaggio dei veicoli, anche in presenza di temporaneo stazionamento di un altro veicolo con relativo traino.

3. Il locale di ricevimento degli ospiti è realizzato in apposita struttura ed è posto in corrispondenza dell'ingresso principale del campeggio.

4. In corrispondenza degli ingressi per il pubblico devono essere riservate apposite superfici per il parcheggio di veicoli nel numero e secondo le dimensioni di cui all'allegata tabella A, sezione D.

## Art. 4.

*Installazioni igienico-sanitarie*

1. Ogni campeggio deve essere dotato di installazioni igienico-sanitarie, costituite da un complesso di locali allo scopo destinati e predisposti nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e secondo le caratteristiche definite nella allegata tabella A, sezione C.

2. Le tipologie delle installazioni igienico-sanitarie sono le seguenti:

- a) servizio igienico comune;
- b) bagno per disabili;
- c) bagno riservato alla piazzola;
- d) locale lavaggio stoviglie;
- e) locale lavaggio biancheria;
- f) locale vuotatoio.

3. Le installazioni igienico-sanitarie devono essere realizzate ad una distanza minima di sei metri dalle piazzole; tale distanza non trova applicazione con riferimento alla piazzola servita dall'installazione di cui al comma 2, lettera c).

## Art. 5.

*Dotazioni e impianti per l'esercizio del campeggio*

1. Il campeggio, ove non sia possibile l'allacciamento alla rete fognaria comunale, deve essere dotato di idoneo impianto di depurazione e comunque dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Il servizio di riscaldamento deve essere assicurato negli allestimenti stabili, nelle unità abitative e nei locali ad uso comune dei campeggi, ad esclusione di quelli posti ad una altitudine inferiore a 500

metri sul livello del mare a sola apertura estiva. L'erogazione di acqua calda deve essere assicurata per docce, per lavabi, per lavelli, per stoviglie e per lavatoi per biancheria.

3. Il campeggio deve essere dotato di idoneo impianto di illuminazione tale da garantire la sicurezza e la fruibilità notturna e deve assicurare agli ospiti l'uso di un apparecchio telefonico.

4. La viabilità veicolare interna e quella di accesso devono essere realizzate in modo da evitare sollevamento di polvere e devono presentare requisiti di inalterabilità e di stabilità al passaggio di pedoni e di veicoli.

5. In relazione alle dimensioni del campeggio e in conformità alle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici del comune, il campeggio può essere dotato di strutture finalizzate alla realizzazione di servizi comuni quali bar, ristorante e market ovvero destinate al deposito delle attrezzature necessarie per garantire la manutenzione del campeggio.

## Art. 6.

*Scarico delle acque reflue*

1. Per lo scarico delle acque reflue raccolte negli impianti interni di autocaravan, di caravan, di camper e di altri autoveicoli e per la realizzazione e gestione dei relativi impianti igienico-sanitari di trattamento o stoccaggio si applica la normativa provinciale vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

## Art. 7.

*Disciplina applicabile in materia di sicurezza*

1. Il campeggio deve essere dotato di allestimenti antincendi certificati da un tecnico abilitato e conformi alle norme di legge, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio provinciale competente in materia di prevenzione incendi.

2. Tutti gli impianti tecnologici, realizzati all'interno del campeggio, devono essere certificati da un tecnico abilitato e risultare conformi alla specifica normativa di settore.

3. I campeggi ubicati in zone a rischio idro-geologico devono rispettare le prescrizioni definite dai servizi provinciali competenti per materia.

## Art. 8.

*Piazzole*

1. Per piazzola s'intende la superficie attrezzata messa a disposizione del turista e atta ad ospitare l'equipaggio, le tende, i mezzi di soggiorno e le strutture accessorie del turista ed eventualmente gli allestimenti mobili e le strutture fisse di appoggio.

2. Le piazzole di cui al comma 1 si suddividono nelle seguenti tipologie:

- a) «piazzola standard», destinata ad ospitare un equipaggio di dimensione familiare;
- b) «maxi piazzola gruppi», destinata ad ospitare gruppi che richiedono un utilizzo unitario dello spazio a disposizione;
- c) «mini piazzola», destinata ad ospitare un equipaggio costituito da non più di due persone munite di tenda;
- d) «piazzola camper stop», destinata alla sosta di autocaravan o di altri mezzi di soggiorno motorizzati.

3. Per le diverse tipologie di piazzola, la superficie minima e la misura della capacità ricettiva minima e massima per il calcolo della ricettività complessiva del campeggio sono stabilite dall'allegata tabella A, sezioni A e E.

4. Ai fini della determinazione della ricettività complessiva del campeggio è presa in considerazione la capacità ricettiva minima delle piazzole ovvero la capacità ricettiva attribuita alle piazzole dal titolare o dal gestore del campeggio nel rispetto dei limiti stabiliti dall'allegata tabella A, sezioni B e C.

5. Per ciascuna piazzola deve essere garantito uno spazio a disposizione dei veicoli degli ospiti secondo le dimensioni definite dall'allegata tabella A, sezioni A e D. Detto spazio può essere individuato all'interno della piazzola stessa, in apposite superfici all'interno del campeggio ovvero in aree recintate esterne al campeggio e poste nelle immediate vicinanze di cui il gestore abbia la disponibilità e che siano

compatibili con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. Il regolamento interno previsto dall'art. 8, comma 2, della legge provinciale determina le modalità di sosta e il numero massimo di mezzi di trasporto per ogni equipaggio che possono stazionare negli appositi spazi previsti.

6. Le piazzole devono essere individuate sul terreno e numerate con apposito contrassegno secondo quanto indicato nella planimetria generale del campeggio.

7. Tutte le piazzole, ad esclusione delle mini piazzole, devono essere fornite di corrente elettrica distribuita unicamente attraverso apposite colonnine.

#### Art. 9.

##### *Strutture accessorie*

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge provinciale, sono strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno le strutture rigide conformi alle caratteristiche costruttive di cui al comma 5, di altezza non superiore a 40 centimetri rispetto all'altezza omologata del mezzo mobile di soggiorno, di larghezza non superiore a 3 metri e di lunghezza pari o inferiore alla misura del mezzo mobile di soggiorno, con esclusione della sporgenza del timone e dell'eventuale gavone. Ogni struttura accessoria può essere dotata, in eccedenza alle misure di cui sopra, di grondaia sporgente per un massimo di 25 centimetri per ciascun lato e di un portabombole avente misure massime di centimetri 100×120×60.

2. Nel rispetto delle misure massime di cui al comma 1, è consentito ricavare all'interno della struttura accessoria una parte chiusa avente una superficie massima di 7 metri quadrati misurata all'esterno delle pareti; la superficie della parte chiusa può raggiungere i 15 metri quadrati misurati all'esterno delle pareti quando la struttura accessoria è utilizzata da una persona che presenta una minorazione fisica che comporta l'uso di sedia a ruote o altro ausilio ingombrante, o comporta l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore.

3. La parte aperta della struttura accessoria è costituita unicamente dal prolungamento del pavimento della parte chiusa; sul pavimento poggiano i piantoni atti a sostenere il prolungamento della copertura, nonché da parapetti non continui e da gradini di accesso. Non è ammessa alcuna forma di tamponamento della parte aperta ad esclusione delle strutture accessorie collocate nei campeggi situati ad un'altitudine superiore a 500 metri sul livello del mare e per il solo periodo invernale; in questi casi il tamponamento deve essere facilmente rimovibile e realizzato in un unico modello con materiale trasparente e non rigido di tipo e colore omogeneo per l'intero campeggio.

4. La struttura accessoria può prevedere la copertura del mezzo mobile; la copertura deve essere realizzata esclusivamente con una seconda falda di copertura, sostenuta da due piantoni, simmetrica alla prima ed avente le medesime dimensioni e caratteristiche costruttive.

5. La struttura accessoria deve essere improntata alla linearità, alla modularità ed alla omogeneità degli elementi e rispettare, secondo standard identici per ciascun campeggio, le seguenti caratteristiche costruttive:

a) la struttura rigida e gli infissi esterni devono essere realizzati in legno impregnato opaco di colore omogeneo per tutto il campeggio con esclusione di plastica, fibre di vetro, plexiglas, alluminio e similari;

b) gli infissi esterni sono costituiti da finestre piccole e quadrate, eventualmente dotate di anta d'oscuro di tipo, di colore e di materiale omogeneo per l'intero campeggio, collocate in modo simmetrico rispetto alle facciate; le porte devono essere di tipo, di colore e di materiale omogeneo per l'intero campeggio;

c) la copertura deve consistere in una falda o doppia falda nel solo caso di copertura del mezzo mobile di soggiorno con relativo manto in metallo di tipo, di colore e di materiale omogeneo per l'intero campeggio;

d) è vietata la realizzazione di decorazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle strutture di ausilio all'ingresso nei mezzi mobili di soggiorno, comunemente definite preingressi, montate in alternativa alla struttura di cui al comma 1, ed aventi una superficie complessiva lorda di norma non superiore a 2,50 metri quadrati.

7. Ai fine di garantire l'omogeneità all'interno del campeggio, il regolamento interno di cui all'art. 8, comma 2 della legge provinciale, indica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, le caratteristiche costruttive e tipologiche delle strutture accessorie.

#### Art. 10.

##### *Strutture fisse di appoggio*

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale, sono strutture fisse di appoggio le strutture rigide destinate stabilmente ad accogliere il mezzo mobile di soggiorno; la progettazione di tali opere deve ispirarsi ai seguenti criteri:

a) le caratteristiche costruttive devono essere omogenee per forme, per dimensioni e per materiali, anche per quanto riguarda il colore, le rifiniture e la lavorazione;

b) deve essere stabilito un asse di riferimento ordinario in modo da permettere l'accostamento allineato dei mezzi mobili di soggiorno;

c) l'eventuale sistema di vegetazione deve essere rivolto alla delimitazione ed alla parziale mascheratura della struttura fissa.

2. L'ingombro complessivo della struttura fissa non può superare i 40 metri quadrati, mentre la parte chiusa può raggiungere la superficie massima di 15 metri quadrati misurata all'esterno delle pareti.

3. Con riferimento alle opere relative alla realizzazione di strutture fisse di appoggio, il rilascio del visto di corrispondenza di cui all'art. 3 della legge provinciale è subordinato al parere favorevole del servizio provinciale competente in materia urbanistica in ordine al rispetto dei criteri previsti dal comma 1.

#### Art. 11.

##### *Allestimento stabile e unità abitativa*

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale, sono allestimenti stabili i manufatti in muratura o in altro materiale idoneo, con caratteristiche di stabilità, vincolati permanentemente al suolo, dotati di infrastrutture di urbanizzazione primaria, composti dall'insieme di più locali, compreso il bagno, la cucina o posto cottura, idonei ad ospitare un equipaggio.

2. Gli allestimenti stabili di cui al comma 1 sono realizzati in conformità alle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici del comune.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge provinciale costituisce un'unità abitativa l'insieme dei locali, compreso il bagno, la cucina o posto cottura, accessibili da un unico ingresso, ricavati negli immobili previsti dal medesimo art. 2, comma 5 della legge provinciale ed idonei ad ospitare un equipaggio.

4. Ai fini della determinazione della superficie lorda degli allestimenti stabili e delle unità abitative, indicata dall'art. 2, commi 3 e 5, lettera a), della legge provinciale è preso in considerazione il sedime della struttura, al netto della muratura perimetrale e di eventuali dotazioni accessorie esterne, che non possono comunque superare il 25 per cento di detta superficie.

5. Ai fini della determinazione della ricettività complessiva del campeggio è presa in considerazione la capacità ricettiva minima degli allestimenti stabili e delle unità abitative ovvero la capacità ricettiva ad essi attribuita dal titolare o dal gestore del campeggio nel rispetto dei limiti stabiliti nell'allegata tabella A, sezione B.

## Art. 12.

*Mezzi mobili di soggiorno e allestimenti mobili*

1. I mezzi mobili di soggiorno di cui è provvisto il turista devono risultare omologati alla circolazione stradale per l'intero periodo di permanenza nel campeggio.

2. Gli allestimenti mobili che ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale possono essere messi a disposizione del turista privo di propri mezzi di soggiorno, sono costituiti da tende, da case mobili e da mezzi mobili di soggiorno trainabili e facilmente asportabili dalle piazzole.

3. I mezzi mobili di soggiorno indicati dai commi 1 e 2 non possono essere dotati di accessori e di rivestimenti, ad esclusione di quelli previsti dalle aziende produttrici.

## Art. 13.

*Alloggio del gestore*

1. All'interno dell'area destinata a campeggio è consentita la realizzazione di un'unità abitativa destinata al gestore per una volumetria massima di 400 metri cubi fatto salvo quanto diversamente previsto dal piano regolatore generale del comune. Possono altresì essere realizzate unità abitative destinate al personale di servizio nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale del comune.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il gestore può altresì utilizzare gli allestimenti stabili o le unità abitative destinati ai turisti per ospitare il personale in servizio presso il campeggio.

## Art. 14.

*Aree di sosta*

1. Le aree di sosta previste dall'art. 13, comma 3, della legge provinciale devono essere dotate di:

- a) impianto igienico-sanitario di trattamento o stoccaggio delle acque reflue;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
- e) allestimenti antincendi, conformi alle norme di legge, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio provinciale competente in materia di prevenzioni incendi, certificati da un tecnico abilitato;
- f) impianti tecnologici conformi alla specifica normativa di settore e certificati da un tecnico abilitato.

2. La realizzazione e la gestione degli impianti igienico-sanitari al servizio delle aree di sosta nonché lo scarico delle acque reflue sono soggetti alla normativa provinciale vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

3. La concessione edilizia è rilasciata dal comune previo accertamento del possesso delle dotazioni previste dal comma 1.

4. Al fine di soddisfare specifiche esigenze locali i comuni possono di volta in volta destinare aree, anche se sprovviste delle dotazioni previste dal comma 1, alla sosta di autocaravan, purché la stessa non superi le 48 ore.

*Capo II*

## CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI

## Art. 15.

*Elementi per la classificazione*

1. I campeggi sono classificati in esercizi ricettivi da quattro a una stella, tenendo conto:

a) della loro ubicazione in relazione alla prossimità di centri abitati e di servizi pubblici e privati, nonché della presenza di infrastrutture di carattere primario e secondario, di strutture ricettive turistiche e della vocazione turistica della località, con riferimento alle sue caratteristiche naturali ed ai suoi pregi ambientali;

b) della qualità dei servizi generali a disposizione dell'ospite, con particolare riguardo alla funzionalità, all'efficienza, alle condizioni di manutenzione ed ai servizi;

c) della disponibilità di attrezzature ricreative, culturali e sportive, sia proprie, sia di quelle di cui la località è dotata.

2. Gli elementi per la classificazione sono definiti e specificati dall'allegata tabella A.

## Art. 16.

*Procedimento per la classificazione*

1. Il titolare o il gestore del campeggio presenta al servizio provinciale competente in materia di turismo una dichiarazione concernente l'autoclassificazione del campeggio sulla base degli elementi definiti dall'allegata tabella A e compilata sul modello approvato con determinazione del dirigente del medesimo servizio. Tale dichiarazione è presentata unitamente alla denuncia di inizio attività per l'esercizio del campeggio e, successivamente, per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classificazione anche se non comportino mutamenti nel livello di classificazione.

2. La dichiarazione di autoclassificazione diviene efficace dalla data della sua presentazione al servizio provinciale competente in materia di turismo; in ogni caso il dirigente del medesimo servizio, sentiti gli interessati, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione, qualora riscontri difformità fra i requisiti dichiarati e quelli prescritti per il livello di classificazione attribuito, provvede direttamente a classificare il campeggio rideterminando il livello ovvero a vietare la prosecuzione dell'attività in caso di mancanza dei requisiti minimi prescritti per la classificazione ad una stella.

3. La classificazione è modificata o revocata d'ufficio qualora sia accertata in qualunque momento l'intervenuta variazione peggiorativa di elementi di classificazione o l'insussistenza di requisiti dichiarati che comportino mutamenti nel livello di classificazione o che comportino la non classificabilità dell'esercizio; la modifica o la revoca sono disposte dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo previa diffida a ripristinare i requisiti entro il termine assegnato.

## Art. 17.

*Insegna*

1. All'insegna prevista dall'art. 11, comma 1, della legge provinciale, è accostato un contrassegno riportante la classificazione attribuita; il modello e le caratteristiche del contrassegno sono stabiliti con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

## Art. 18.

*Documentazione*

1. La domanda intesa ad ottenere il visto di corrispondenza previsto dall'art. 3 della legge provinciale è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-descrittiva illustrante l'intervento proposto;
- b) estratto di mappa con indicata l'area destinata a campeggio;
- c) estratto del piano regolatore generale del comune con indicazione delle particelle interessate all'allestimento;
- d) planimetria generale del campeggio, in scala non inferiore a 1:500, indicante la localizzazione dei servizi, dei fabbricati di varia natura, delle strade e delle piazzole con la relativa numerazione progressiva, dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro;
- e) sezioni significative, in scala non inferiore a 1:500, degli eventuali movimenti di terra;
- f) planimetria, in scala 1:500, delle opere di urbanizzazione;
- g) piante quotate, sezioni e prospetti dei fabbricati, in scala non inferiore a 1:100, dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro.

2. La denuncia di inizio attività per l'esercizio di campeggio o per successivi aggiornamenti è corredata dalla seguente documentazione:

- a) planimetria generale del campeggio;
- b) regolamento interno del campeggio;
- c) tabella delle tariffe.

## Art. 19.

*Dati statistici*

1. Il comune a seguito del rilascio dell'autorizzazione all'apertura di campeggi mobili ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale trasmette alla provincia le informazioni statistiche secondo le indicazioni e le modalità stabilite dal servizio provinciale competente in materia di statistica.

## Art. 20.

*Individuazione dei casi di grave irregolarità*

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 configura una grave irregolarità di ordine tecnico amministrativo prevista dall'art. 15, comma 1-ter, della legge provinciale.

## Art. 21.

*Disposizioni transitorie*

1. I campeggi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono conformarsi entro i tre anni successivi alla predetta data alle disposizioni di cui ai capi I e II, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 12, comma 1, che trova applicazione limitatamente ai mezzi mobili di soggiorno collocati nel campeggio successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

2. I titolari o i gestori dei campeggi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento presentano la dichiarazione di autoclassificazione prevista dall'art. 16, entro tre anni dalla predetta data. Fino alla presentazione della dichiarazione di autoclassifica-

zione resta confermata per i predetti campeggi la classificazione attribuita ai sensi del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta provinciale 15 maggio 1991, n. 7-37/Leg, come modificato da ultimo dal decreto del presidente della giunta provinciale 30 luglio 1997, n. 13-57/Leg. La mancata presentazione ai sensi del presente comma della dichiarazione di autoclassificazione comporta la classificazione del campeggio medesimo ad una stella, previo avviso al titolare o al gestore interessato.

3. I campeggi di cui al comma 2 possono essere classificati ad una stella anche se non dispongono degli elementi minimi prescritti per tale livello di classificazione.

## Art. 22.

*Abrogazioni*

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 21, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

a) il decreto del presidente della giunta provinciale 15 maggio 1991, n. 7-37/Leg.;

b) il decreto del presidente della giunta provinciale 24 novembre 1993, n. 20-99/Leg.;

c) il decreto presidente della giunta provinciale 30 luglio 1997, n. 13-57/Leg.

## TABELLA A

Elementi per la classificazione degli esercizi ricettivi all'aria aperta	Stelle			
	*	**	***	****
Sezione A - Piazzole (superficie)				
Superficie minima delle piazzole (metri quadrati)				
«piazzola standard» dotata di parcheggio veicolo	50	60	70	80
«piazzola standard» non dotata di parcheggio veicolo	40	50	60	70
«maxi piazzola gruppi»	90	90	90	90
«mini piazzola»	15	15	15	15
«piazzola camper-stop»	24	24	24	24
Per campeggi collocati sopra mt 500 s.l.m.				
«piazzola standard» dotata di parcheggio veicolo	40	50	60	70
«piazzola standard» non dotata di parcheggio veicolo	40	40	50	60
«maxi piazzola gruppi»	90	90	90	90
«mini piazzola»	15	15	15	15
«piazzola camper-stop»	24	24	24	24
Sezione B - Capacità ricettiva (persone)				
«piazzola standard»	3-4	3-4	3-4	3-4
«maxi piazzola gruppi» con superficie minima mq 90	7	7	7	7
«maxi piazzola gruppi» incremento della capacità ogni 6 mq aggiuntivi	1	1	1	1
«mini piazzola»	2	2	2	2
«piazzola camper-stop»	3-4	3-4	3-4	3-4
«allestimenti stabili e unità abitative» (il rapporto minimo superficie lorda/persona è di metri quadrati 8)	3-5	3-5	3-5	3-5
Sezione C - Dotazioni igieniche				
Servizio igienico comune (numero persone per elemento, escluse quelle che fluiscono del bagno riservato alla piazzola)				
wc (in locali separati e distinti per sesso)	30	25	20	18
lavabi (in locali distinti per sesso)	30	25	20	18
docce (in locali distinti per sesso)	50	40	30	25
asciugacapelli (almeno uno per sesso e per ciascun blocco servizi)	Si	Si	Si	Si
		500	400	300
Bagno per disabili (numero minimo per esercizio)				
dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	1	1	1	2*
* almeno uno per sesso				
Bagno riservato alla piazzola (numero persone per bagno)				
dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	—	—	—	300
Locale lavaggio stoviglie (in locale separato - numero persone per elemento)				
lavelli stoviglie	50	40	30	25
lavastoviglie industriale a ciclo veloce (una unità sostituisce 4 lavelli con l'obbligo comunque della presenza di lavelli nella misura del 50% della ricettività)	—	—	—	1

Elementi per la classificazione degli esercizi ricettivi all'aria aperta	Stelle			
	*	**	***	****
Locale lavaggio biancheria (in locale separato - numero persone per elemento)				
lavatoi biancheria	90	80	70	60
lavatrici	—	—	400	300
asciugabiancheria	—	—	—	300
stirabiancheria dotata di asse da stiro con ferro (in locale apposito per quattro stelle)	—	—	500	400
Locale vuotatoio (in vano separato per ogni gruppo servizi)				
vuotatoio munito di flessibile e rubinetto o di sistema autopulente	1	1	1	1
Bagno in allestimento stabile o unità abitativa				
dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	1	1	1	1
Sezione D - Ulteriori dotazioni				
prese acqua potabile (numero piazzole per erogatore)	100	80	60	40
area giochi bambini (ubicata all'interno dell'area campeggio) (n.)	1	1		
parco giochi attrezzato (n.)			1	1
locale di ritrovo bambini (n.)				1
zona verde relax (ubicata all'interno dell'area campeggio) (n.)	—	—	—	1
quota parcheggi veicoli agli ingressi (% su piazzole totali, allestimenti stabili e unità abitative)	10%	10%	10%	10%
superficie minima del parcheggio veicolo (dimensione 5×2,50)	12,5	12,5	12,5	12,5
	0	0	0	0
Dotazioni alle piazzole dei campeggi e campeggi parchi per vacanze, derogabili in caso di diniego comunale (% minima):				
allacciamento acqua			25	40
allacciamento fognatura			25	40
allacciamento gas (per campeggi sopra i mt 500 s.l.m.)			25	40
allacciamento televisione			25	40
Dotazioni agli allestimenti stabili unità abitative (% minima):				
allacciamento televisione			100	100
apparecchio televisivo				100
cassette di sicurezza			100	100
Sezione E - Dotazioni complementari				
Campeggio e campeggio parco per vacanze (n. fattori da riscontrare tra quelli sotto elencati)	1	3	6	9
celle frigo, % minima sul numero piazzole (per campeggi sopra i mt 500 s.l.m.)			3	5
celle frigo, % minima sul numero piazzole (per altri campeggi)			8	10
bagno riservato alla piazzola (% minima sul numero piazzole)			3	5
bar (n.)	1	1	1	1
ristorante (n.)	1	1	1	1
market (n.)	1	1	1	1
struttura attrezzata con finalità pluri uso (animazione ecc.) (n.)	1	1	1	1
locale ritrovo bambini (n.)	1	1	1	1
locale ad uso comune (n.)	1	1	1	1
cucina ad uso comune (n.)	1	1	1	1
barbecue fisso (% posti griglia sul numero piazzole)	1	1	1	2
baby room (n.)	1	1	1	1
internet point (n.)	1	1	1	1
Attrezzature sportive e ricreative del campeggio (n. punti da totalizzare con riferimento ai fattori sotto elencati messi a disposizione dell'ospite all'interno del campeggio/in convenzione a tariffe agevolate nel raggio di 2 km)		3	6	11
campo calcetto/calcio		1/1	1/1	1/1
campo basket/volley		1/1	1/1	1/1
campo bocce		1/1	1/1	1/1
campo minigolf		2/1	2/1	2/1
campo tennis		2/1	2/1	2/1
campo pattinaggio		2/1	2/1	2/1
bowling		2/1	2/1	2/1
percorso vita		2/1	2/1	2/1
piscina scoperta/coperta		2/1	2/1	2/1
piscina per bambini		2/1	2/1	2/1
darsena per imbarcazioni		2/1	2/1	2/1
ricovero per moto/biciclette		1/0	1/0	1/0
tiro con l'arco (con relativa attrezzatura)		1/0	1/0	1/0
solarium		1/0	1/0	1/0
servizi per il benessere, es. sauna/bagno turco, palestra ecc. (da considerarsi singolarmente)		2/1	2/1	2/1
tennis tavolo		1/0	1/0	1/0
biliardo		1/1	1/1	1/1
Prestazione di servizi obbligatori				
servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 8 ore su 24	Si			
servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 10 ore su 24		Si		
servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 12 ore su 24			Si	

Elementi per la classificazione degli esercizi ricettivi all'aria aperta	Stelle			
	*	**	***	****
servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 16 ore su 24 (la reperibilità va comunque assicurata 24 ore su 24)	Si	Si	Si	Si
servizio di accompagnamento ospiti alle piazzole con ulteriore addetto (12 ore su 24)	Si	Si	Si	Si
servizio di pulizia dei locali comuni e dei servizi igienici effettuato una volta al giorno			Si	
riassetto dei locali comuni e dei servizi igienici effettuato una volta al giorno			Si	
servizio di pulizia dei locali comuni e dei servizi igienici effettuato due volte al giorno				Si
servizio di pulizia degli allestimenti stabili e delle unità abitative una volta al giorno			R	
servizio di pulizia degli allestimenti stabili e delle unità abitative due volte al giorno				R

R = a richiesta

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 12 agosto 2002

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2002,  
registro n. 1, foglio n. 8.

02R0871

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2002, n. 24.

### Disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11  
del 24 luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. La Regione, nel rispetto delle linee di indirizzo per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati fissate nell'accordo Stato-regioni del 27 settembre 2001, detta disposizioni dirette a garantire la qualità dell'aria negli ambienti di vita e di lavoro.

2. Gli strumenti previsti dalla presente legge devono essere realizzati su tutti gli impianti aeraulici con condotte prive di rivestimenti interni installati in ambienti con volume d'aria superiore a metri cubi 1.000.

Art. 2.

*Apparecchiature*

1. Tutti gli impianti aeraulici negli edifici di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazione debbono essere costituiti da apparecchiature aerodisperdenti di condizionamento rispondenti ai requisiti costruttivi stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'art. 10.

Art. 3.

*Progettazione e installazione*

1. I progetti di installazione dei sistemi aeraulici devono essere attestati da un tecnico qualificato ai sensi dell'art. 6 il quale ne dichiara la conformità ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dal regolamento previsto dall'art. 10.

2. Al termine dell'installazione è eseguito un collaudo dell'impianto al fine di accertare che:

a) l'aria immessa nell'ambiente, anche in quelli confinati, sia priva di contaminazione da agenti patogeni;

b) l'aria emessa nell'ambiente, anche in quelli confinati, non superi la concentrazione limite della carica micotica e batterica fissata nell'accordo di cui all'art. 1;

c) il particolato depositato nei condotti di aria non deve essere superiore a 0,1 g/mq; l'accertamento deve essere eseguito attraverso prove di aspirazione.

Art. 4.

*Manutenzione e controlli*

1. La manutenzione dei sistemi di condizionamento dell'aria e di ventilazione è esercitata da personale addetto all'igiene degli impianti iscritto nell'elenco di cui all'art. 7; lo stesso deve accertare il rispetto dei limiti di cui all'art. 5.

2. La salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie è garantita attraverso periodiche ispezioni dell'impianto aeraulico e delle apparecchiature aero disperdenti.

3. Ad ogni sistema di condizionamento deve corrispondere un libretto di manutenzione sul quale vengono annotati i singoli interventi effettuati.

Art. 5.

*Limiti di contaminazione nella manutenzione*

1. Il sistema aeraulico è considerato pulito e quindi idoneo quando tutte le superfici, comprese le condotte dell'aria, presentano una quantità di particolato inferiore ad 1 g/mq.

2. Un impianto è considerato contaminato quando la presenza di agenti patogeni supera una concentrazione di carica micotica pari a 15.000 CFU/g e batterica pari a 30.000 CFU/g.

## Art. 6.

*Formazione di personale qualificato*

1. La formazione professionale del personale addetto all'igiene degli impianti aeraulici è attuata attraverso specifici corsi promossi da enti pubblici ovvero da privati nonché da associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato), e organizzati ai sensi della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro).

2. Al termine del corso, previo espletamento delle prove finali, è rilasciato, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 52/1993, il corrispondente attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività di addetto all'igiene degli impianti aeraulici.

## Art. 7.

*Elenco regionale*

1. Presso la competente struttura della giunta regionale è istituito l'elenco del personale addetto all'igiene degli impianti aeraulici.

2. A tale elenco sono iscritti, previa apposita richiesta al dirigente della struttura di cui al comma 1, coloro che hanno conseguito l'attestato di cui all'art. 6, comma 2.

## Art. 8.

*Vigilanza*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti aeraulici sono svolte dal dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.

## Art. 9.

*Informazione*

1. La Regione, anche attraverso i propri enti strumentali e la collaborazione degli enti locali, promuove campagne divulgative dirette ad informare i cittadini sui rischi connessi alla non corretta gestione degli impianti aeraulici e sui contenuti della presente legge.

## Art. 10.

*Norma transitoria*

1. La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento di attuazione.

2. I comuni, entro centoventi giorni dall'approvazione del regolamento di cui al comma 1, provvedono all'adeguamento dei propri regolamenti edilizi e di igiene.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano attività di addetto all'igiene degli impianti aeraulici da almeno tre anni in modo continuativo e documentato, possono continuare ad esercitare fino al conseguimento dell'attestato di cui all'art. 6; tale attestato deve essere rilasciato improrogabilmente entro i due anni decorrenti dalla suddetta data.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 2 luglio 2002

BIASOTTI

02R0780

## LEGGE REGIONALE 2 luglio 2002, n. 25.

**Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 29 (Individuazione del perimetro del Parco naturale regionale di Portofino e disposizioni per il relativo piano).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 24 luglio 2002)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Modifica all'art. 2 della legge regionale n.29/2001*

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 29 (individuazione del perimetro del parco naturale regionale di Portofino e disposizioni per il relativo piano) è sostituito dal seguente:

«2. Il piano può individuare inoltre, fra i regolamenti di cui al comma 1, quelli aventi contenuto di specificazione settoriale del piano stesso, in quanto volti ad integrarne e specificarne la disciplina puntuale degli interventi previsti. Tali regolamenti, adottati dal consiglio dell'ente parco, previo parere obbligatorio della comunità del parco, in ragione del loro contenuto pianificatorio, sono approvati secondo la specifica procedura dettata dal piano medesimo.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 2 luglio 2002

BIASOTTI

02R0781

## LEGGE REGIONALE 2 luglio 2002, n. 26.

**Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 24 luglio 2002)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Liguria riconosce e promuove la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo.

2. La Regione, in conformità alle normative comunitarie e alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite, persegue, anche attraverso l'adeguata consultazione delle rappresentanze dei consumatori, i seguenti obiettivi:

- a) tutela della salute dei consumatori e degli utenti;
- b) sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;
- d) promozione ed attuazione di una politica di informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti per consentire autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione;
- e) promozione della rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti dei servizi nelle sedi in cui viene decisa l'organizzazione dei servizi stessi;
- f) promozione della collaborazione fra associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni per l'organizzazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità ed efficienza;
- g) promozione e sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti.

#### Art. 2.

##### *Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti*

1. È istituito presso la Regione l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti al quale possono essere iscritte le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere costituite, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni, e possedere uno statuto che preveda un ordinamento a base democratica e come scopo esclusivo, senza fine di lucro, la tutela dei consumatori e degli utenti;
- b) tenere l'elenco degli iscritti aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate per scopi statutari;
- c) svolgere l'attività di tutela dei consumatori e degli utenti, con continuità nell'ambito regionale, da almeno due anni;
- d) avere almeno due sedi operative nel territorio regionale in province diverse;
- e) avere un numero di soci non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della Regione risultanti dall'ultimo censimento.

2. Il dirigente della struttura regionale competente approva il modello di domanda di iscrizione nell'elenco regionale ed i relativi allegati.

3. Il dirigente si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento di diniego, la domanda si considera accolta. Il responsabile del procedimento provvede, nei dieci giorni successivi all'adozione del provvedimento o al verificarsi del silenzio assenso, alla comunicazione al destinatario del provvedimento medesimo o dell'avvenuto assenso.

4. Le associazioni iscritte nell'elenco trasmettono alla struttura regionale competente entro il 31 ottobre di ogni anno:

- a) copia del bilancio dell'anno precedente o del rendiconto con indicazione delle quote versate dagli associati;
- b) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- c) una dichiarazione di permanenza dei requisiti per l'iscrizione.

5. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione o la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 comporta la cancellazione dall'elenco.

6. Il dirigente della struttura regionale competente, entro il mese di febbraio di ogni anno, cura la pubblicazione dell'elenco delle associazioni dei consumatori nel *Bollettino ufficiale* della regione Liguria.

7. Alle associazioni di consumatori e utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente ad oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o distribuzione. In tali ipotesi è disposta la cancellazione dall'elenco.

#### Art. 3.

##### *Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti*

1. È istituito presso la Regione il comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Il comitato è composto da:

- a) il presidente della giunta regionale o un assessore a ciò delegato con funzioni di presidente;
- b) il dirigente della struttura regionale competente con funzioni di vice presidente;
- c) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale e in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1;
- d) un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale;
- e) un rappresentante designato dall'ANCI regionale;
- f) un rappresentante designato dall'URPL;
- g) un rappresentante designato dall'UNCEM regionale.

3. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) è nominato un supplente.

4. Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale.

5. Le designazioni devono pervenire alla Regione Liguria entro trenta giorni dalla richiesta e, trascorso tale termine, il comitato è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.

6. Il comitato ha durata fino al novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova giunta regionale a seguito del rinnovo del consiglio regionale.

7. Ai componenti del comitato ed agli esperti di cui all'art. 5, comma 4, spetta il rimborso delle spese secondo le misure e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i dirigenti regionali.

#### Art. 4.

##### *Compiti del comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti*

1. Il comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge e di proposte di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardano i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
- b) formula proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, per l'elaborazione del piano degli interventi per la tutela del consumatore, di cui all'art. 6, in coerenza con le politiche nazionali e comunitarie di settore;
- c) favorisce ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali;
- d) promuove studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
- e) elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
- f) favorisce iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
- g) stabilisce rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altre regioni e dell'Unione europea.

2. I pareri di cui alla lettera a) sono espressi entro venti giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine si prescinde dal parere.

3. La Regione favorisce la qualificazione e l'aggiornamento professionale nelle materie che riguardano i problemi del consumo e dell'utenza.

## Art. 5.

*Funzionamento del comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti*

1. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e il comitato delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C.
4. Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, dipendenti delle strutture regionali interessate, nonché esperti, in relazione alla specificità degli argomenti trattati.
5. Ai lavori del comitato possono partecipare, senza diritto di voto:
  - a) i consiglieri regionali;
  - b) i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute;
  - c) i rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori.
6. Il comitato, entro tre mesi dalla sua costituzione, approva il regolamento interno per lo svolgimento delle attività.

## Art. 6.

*Piano degli interventi per la tutela del consumatore*

1. La giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, approva annualmente entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, il piano degli interventi per la tutela dei consumatori nel quale sono previsti:
  - a) iniziative e progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti;
  - b) sportelli di informazione e di assistenza ai cittadini nella loro qualità di consumatori e di utenti, gestiti da associazioni iscritte nell'elenco regionale.
2. L'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da effettuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, è affidata prioritariamente alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 2.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno le associazioni iscritte nell'elenco presentano alla Regione i progetti e le iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo.
4. La giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

## Art. 7.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 1° luglio 1994, n. 30 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) è abrogata.

## Art. 8.

*Norme transitorie*

1. In sede di prima applicazione e fino alla costituzione del comitato regionale di cui all'art. 3 le relative funzioni sono svolte dal comitato regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 30/1994.
2. Per l'anno 2002 e comunque entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti sul territorio presentano alla Regione la domanda per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 2 e gli eventuali progetti ed iniziative di cui all'art. 6, comma 3.
3. Per l'anno 2002 il piano degli interventi di cui all'art. 6 è approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Per l'esercizio finanziario 2002 il 50 per cento delle somme stanziare dalla presente legge è ripartito, quale contributo straordinario, tra le associazioni rappresentate per l'anno 2001 nel comitato

regionale per i problemi del consumo e dell'utenza di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 30/1994 e che hanno svolto nell'anno 2001 attività di sportello.

## Art. 9.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, di quota pari a € 144.607,93 in termini di competenza del capitolo 9520 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001 e aumento di € 144.607,93 dello stanziamento in termini di competenza della U.P.B. 15.101 «Interventi promozionali per il commercio a tutela dei consumatori» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 si provvede con lo stanziamento iscritto nell'UPB 18.102 «Spesa di funzionamento» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 2 luglio 2002

BIASOTTI

02R0782

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2002, n. 27.

**Disposizioni in materia di usi civici.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 24 luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Sino all'entrata in vigore di organiche disposizioni regionali in materia di usi civici, con la presente legge la Regione detta alcune prime norme al fine di disciplinare le funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite, per la verifica della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle alle finalità previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751) ed al fine di renderle uno strumento volto allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, nonché alla tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell'art. 146, e seguenti, del decreto legislativo

29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).

2. Con apposito regolamento la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

#### Art. 2.

##### *Funzioni di competenza regionale*

1. In relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente legge, alla Regione spetta l'istruttoria dei procedimenti in materia di uso civico elencati al comma 2.

2. Compete alla Regione l'espletamento delle attività connesse o strumentali all'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) accertamento dell'esistenza delle terre di uso civico;
- b) liquidazione, legittimazione e reintegro e scioglimento di promiscuità;
- c) autorizzazione alla vendita o al mutamento di destinazione delle terre di uso civico;
- d) ogni altra funzione di competenza regionale inerente gli usi civici.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Regione può conferire incarichi professionali ad esperti di comprovata capacità in materie agrarie, forestali, catastali, storico giuridiche e giuridico legali, scelti anche tramite nominativi richiesti ai rispettivi ordini professionali.

4. La Regione acquisisce dati e documentazione relativi a terreni di uso civico per la formazione di archivi e cartografie.

#### Art. 3.

##### *Nomina di periti istruttori demaniali per l'accertamento delle terre di uso civico*

1. Fino alla costituzione di un apposito albo regionale, la nomina di periti istruttori demaniali è effettuata, sentito il comune, dalla giunta regionale che determina altresì modalità e durata dell'incarico, scegliendo i periti tra nominativi forniti dagli ordini professionali competenti in materie agrarie, forestali, catastali e storico giuridiche.

2. I compensi spettanti ai periti istruttori demaniali impegnati nelle operazioni di accertamento delle terre di uso civico sono equiparati agli onorari previsti per i consulenti tecnici nominati dall'autorità giudiziaria in materia civile e penale di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 (compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti, traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), nonché agli adeguamenti periodici successivi.

3. Agli oneri derivanti dalle operazioni di accertamento delle terre di uso civico provvedono i comuni competenti per territorio ai sensi della legge n. 1766/1927; la Regione può concorrere in tali spese fino al 50 per cento su specifica richiesta del comune.

4. Agli oneri di cui al comma 3 provvede integralmente la Regione quando nomina di propria iniziativa i periti demaniali o, su richiesta del sindaco, per i comuni la cui popolazione non superi i tremila abitanti.

5. A seguito degli accertamenti effettuati dai periti demaniali, la giunta regionale dichiara, con deliberazione, l'esistenza o l'inesistenza dei diritti di uso civico sui terreni oggetto di perizia demaniale.

#### Art. 4.

##### *Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione*

1. Per l'alienazione o il mutamento di destinazione delle terre di uso civico, il comune, acquisito il parere dei comitati frazionali se costituiti, o il comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico, richiede l'autorizzazione alla Regione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del regno).

2. La giunta regionale autorizza il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre di uso civico ai sensi dell'art. 41 del regio decreto n. 332/1928, ovvero per altre finalità di interesse pubblico adeguatamente motivate dalla amministrazione comunale con atto deliberativo.

3. Nel caso di alienazione del terreno il valore dello stesso viene accertato tramite perizia asseverata rilasciata dall'ufficio tecnico comunale, ovvero tramite perizia asseverata predisposta da professionista incaricato dal comune ovvero da altro soggetto pubblico appositamente individuato; la Regione prende atto nel proprio provvedimento del valore di stima del bene di uso civico così stabilito.

4. L'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell'alienante in caso di successive alienazioni. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte dell'ente originario per effetto della retrocessione o dell'esercizio del diritto di prelazione, i beni stessi tornano al regime giuridico originario.

5. Le somme introitate dal comune o dall'amministrazione separata dei beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di destinazione di terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche d'interesse della collettività.

#### Art. 5.

##### *Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico*

1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria a) di cui all'art. 11 della legge n. 1766/1927 sono gestite dai comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in quanto compatibili, ovvero mediante concessione delle terre di uso civico che costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale le terre stesse sono destinate per legge, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel comune intestatario delle terre stesse.

2. I proventi introitati dai comuni o dalla amministrazione separata dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico, sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a favore della collettività di cittadini titolari del diritto di uso civico.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).

#### Art. 6.

##### *Abrogazione di norme*

1. È abrogata la legge regionale 25 novembre 1994, n. 61 (determinazione dei compensi spettanti ai periti istruttori per operazioni di accertamento dei terreni di uso civico).

#### Art. 7.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, di quota pari a € 51.645,69 in termini di competenza del capitolo 9500 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001;

b) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002:

dotazione di € 25.822,85 dello stanziamento in termini di competenza della U.P.B. 1.104 «Rapporti con gli enti locali», per gli oneri derivanti dall'art. 3;

aumento di € 25.822,84 dello stanziamento in termini di competenza della U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento», per gli oneri derivanti dall'art. 2.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi derivanti dall'art. 2 si provvede con i relativi bilanci.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi derivanti dall'art. 3 si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 2 luglio 2002

BIASOTTI

02R0783

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2002, n. 28.

**Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 «Disciplina delle associazioni pro loco».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 24 luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 «disciplina delle associazioni pro loco»*

1. All'art. 1, comma 1 della legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 «Disciplina delle associazioni pro loco», dopo le parole «strumenti», sono inserite le parole «di mantenimento e valorizzazione delle tradizioni locali».

2. All'art. 1, comma 1, la lettera *a*) così sostituita: «*a*) iniziative volte a favorire la conoscenza delle tradizioni locali, la protezione, il miglioramento e la valorizzazione turistica del proprio territorio;».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 17/1996*

1. L'art. 2, comma 2 della legge regionale 17/1996 è così sostituito: «2. La domanda d'iscrizione, corredata da copia dell'atto costitutivo dello Statuto e dei documenti contabili di cui al comma 3, lettera *d*), deve essere presentata alla provincia che, acquisito il parere del comune dove ha sede la pro loco, comunica alla Regione l'avvenuto riconoscimento ai fini dell'inserimento dell'albo di cui al comma 1».

2. All'art. 2, comma 3, la lettera *a*) è abrogata.

3. All'art. 2, comma 3, la lettera *b*) è così sostituita: «*a*) che nel comune in cui è costituita la pro loco non esista altra pro loco già iscritta all'albo regionale. La provincia può disporre specifiche deroghe in caso di comuni di particolare estensione o nel caso in cui la pro loco rappresenti una località, nel comune, caratterizzata da una significativa autonomia e distinta sotto il profilo turistico-ambientale;».

4. All'art. 2, comma 3, la lettera *c*) è così sostituita: «*b*) che la località nella quale è stata istituita la pro loco possieda caratteristiche storiche, ambientali e tradizioni che ne consentano la valorizzazione turistica;».

5. All'art. 2, comma 3, la lettera *d*) è così sostituita: «*c*) che la costituzione della pro loco sia avvenuta da almeno due anni con atto registrato redatto secondo le disposizioni previste per le associazioni

dalla normativa vigente in materia e che lo statuto sia informato a criteri di democraticità e contempli idonee finalità per la valorizzazione delle tradizioni locali e la promozione turistica della località».

6. All'art. 2, comma 3, la lettera *e*) diventa *d*).

Art. 3.

*Modifiche all'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 17/1996*

1. L'art. 3, comma 1 è così sostituito: «1. La giunta regionale su proposta della provincia competente, sentito il parere del comitato regionale dell'UNPLI, delibera la cancellazione dall'albo regionale delle pro loco che perdano uno o più requisiti previsti dall'art. 2 o che comunque svolgano attività non conformi alle finalità di cui all'art. 1.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 luglio 2002

BIASOTTI

02R0784

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2002 n. 29.

**Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 24 luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

TUTELA DEI CENTRI STORICI E MISURE DIRETTE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA NEI CENTRI STORICI URBANI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge definisce le misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici al fine di:

*a*) eliminare le condizioni di degrado edilizio, ambientale, sociale ed economico;

*b*) contribuire alla migliore conservazione e alla tutela dei valori storico-culturali dei centri storici;

*c*) coordinare la programmazione e l'attuazione degli interventi sotto i profili urbanistico-edilizio, ambientale, economico produttivo e di sostegno pubblico, tenendo altresì conto degli aspetti relativi alla sicurezza, all'igiene, alla mobilità ed al risparmio energetico;

d) promuovere e favorire gli interventi e gli investimenti dei residenti e degli operatori al fine di addivenire ad una effettiva rivitalizzazione dei centri storici, anche attraverso modifiche delle destinazioni d'uso in atto mediante la previsione di:

1) modalità per la semplificazione e lo snellimento delle procedure urbanistico-edilizie;

2) modelli ottimali di intervento;

e) promuovere interventi che adottino soluzioni progettuali ed impiantistiche volte al contenimento dei consumi energetici, delle emissioni in atmosfera e delle risorse idriche, nonché all'utilizzo di materiali e tecniche ecocompatibili.

2. La presente legge definisce, altresì, idonei incentivi economici anche in relazione alla corrispondenza dei progetti agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico.

#### Art. 2.

##### *Perimetrazione degli ambiti di degrado dei centri storici*

1. Agli effetti della presente legge i comuni provvedono a perimetrare, all'interno delle zone classificate come A ai sensi dell'art. 2 del d.m. 2 aprile 1968 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765), ovvero ad esse assimilabili dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti o adottati, quelle aree nelle quali siano riconoscibili situazioni di degrado sulla base dei seguenti criteri:

a) condizioni di inadeguatezza statica, igienica, tecnologica e manutentiva degli edifici;

b) improprio od inadatto uso degli immobili con specifico riferimento a quelli di particolare pregio architettonico;

c) deterioramento degli aspetti estetici, inserimento improprio di arredi e incuria delle parti comuni;

d) carenza o insufficienza delle infrastrutture a rete o insufficienza o obsolescenza dei servizi comuni;

e) perdita, in tutto o in parte, di vitalità dell'organismo urbano, specie in relazione al trasferimento o cessazione delle attività economiche, nonché alla sostituzione del tessuto sociale.

2. La perimetrazione di cui al comma 1 può comprendere anche aree contigue o poste a corona degli ambiti di degrado, destinate o da destinare al soddisfacimento delle necessarie dotazioni infrastrutturali e di standard con specifico riferimento alle infrastrutture di parcheggio, eventualmente suddivise per tipologie d'uso, il cui reperimento non sia possibile all'interno degli ambiti di degrado. Nella perimetrazione degli ambiti di degrado devono essere evidenziati i beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352), dandone la massima pubblicità.

3. Il comune può approvare la perimetrazione di cui al comma 1 anche a seguito di presentazione dei progetti di intervento previsti dall'art. 3, eventualmente in variante alla perimetrazione già approvata.

#### Capo II

##### DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO

#### Art. 3.

##### *Progetti di intervento*

1. Al fine di conseguire l'attuazione in forma organica e complessiva di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ricadenti negli ambiti di degrado di cui all'art. 2 commi 1 e 2, sono predisposti appositi progetti di intervento, riferiti anche a singoli immobili o ad organismi edilizi, da parte di soggetti privati o pubblici.

2. Gli elaborati a corredo di tali progetti sono:

a) in caso di intervento di livello edilizio, quelli richiesti dalla normativa localmente vigente a corredo della istanza del pertinente titolo edilizio;

b) in caso di intervento di riqualificazione di livello urbanistico, quelli individuati in apposita deliberazione della giunta regionale.

3. I progetti di intervento sostituiscono gli strumenti urbanistici attuativi o i progetti urbanistici operativi eventualmente prescritti dal vigente strumento urbanistico comunale e sono ad essi equiparati anche ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

4. I soggetti privati, per presentare progetti di intervento, devono dimostrare di essere proprietari o di avere la disponibilità di almeno il 51 per cento del valore catastale dei rispettivi immobili e di aver provveduto ad effettuare formale invito ai restanti proprietari ad aderire all'iniziativa entro un termine all'uopo prefissato, non inferiore a quarantacinque giorni. Decorso tale termine il progetto può essere presentato al comune per la sua approvazione.

5. Il comune può richiedere eventuali integrazioni dei progetti di intervento, necessarie a fini istruttori, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine non possono più essere richieste integrazioni.

6. Il progetto è depositato per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria del comune, previo avviso da affiggere all'albo pretorio e da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria. Durante il periodo di deposito possono essere presentate osservazioni da parte dei proprietari di immobili compresi nel comparto e da parte di chiunque vi abbia interesse.

7. Trascorso il periodo di deposito il comune si pronuncia sul progetto di intervento:

a) entro sessanta giorni in caso di intervento a livello edilizio con contestuale rilascio del pertinente titolo abilitativo;

b) entro novanta giorni in caso di intervento di riqualificazione di livello urbanistico.

Il termine di cui alla lettera a) è elevato a novanta giorni nell'ipotesi in cui l'intervento edilizio richieda il rilascio di altri pareri, autorizzazioni od assensi facenti capo ad amministrazioni diverse da quella comunale, da acquisirsi mediante conferenza di servizi.

8. Con l'approvazione comunale dei progetti di intervento il comune dichiara la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza con riferimento ad immobili:

a) destinati a pubblici servizi;

b) sui quali insistano rovine, macerie, parti o porzioni inabitabili, oppure che presentino condizioni di degrado strutturale ed edilizio tali da rendere necessaria una operazione di integrale recupero;

c) soggetti ad interventi di riqualificazione di livello urbanistico o comunque soggetti ai progetti di intervento presentati ai sensi del comma quattro.

A tal fine i progetti di intervento stabiliscono i termini di inizio e di ultimazione delle espropriazioni e dei relativi lavori entro il limite massimo di cinque anni.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, i soggetti proponenti, ai fini della attuazione del progetto, possono conseguire, mediante espropriazione, la piena disponibilità degli immobili dei proprietari non aderenti all'iniziativa. I proprietari degli immobili da espropriare o da occupare sono resi edotti dell'avvenuta presentazione dei progetti di intervento mediante apposita comunicazione effettuata a cura dei soggetti proponenti anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tramite avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione regionale. Tale comunicazione deve essere effettuata nei confronti del soggetto intestatario del bene sulla base delle risultanze dei pubblici registri immobiliari.

10. Dell'avvenuta approvazione dei progetti di intervento è data notizia a cura del proponente mediante avviso:

a) pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale;

b) notificato ai proprietari degli immobili che possono essere sottoposti a procedimenti espropriativi o riduttivi del godimento della proprietà.

11. Fatte salve le diverse procedure previste dalla vigente legislazione statale, i proprietari non aderenti possono evitare l'espropriazione, entro sessanta giorni dalla notifica dell'approvazione del progetto, attraverso:

a) accordo bonario con i soggetti proponenti, a mezzo compravendita, cessione della nuda proprietà o permuta;

b) stipula di una convenzione con il comune nell'ipotesi di proprietari residenti nell'unica casa di proprietà che abbiano i requisiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica in locazione permanente. Con la convenzione:

1) la civica amministrazione assume l'onere di realizzare i lavori e sostiene i relativi costi anche progettuali;

2) il proprietario garantisce il rimborso dei costi di cui al comma 1, anche attraverso iscrizione d'ipoteca sull'immobile, ovvero acconsente alla cessione al comune in compravendita od in nuda proprietà dell'immobile stesso.

12. I progetti di intervento, ove si pongano in variante, anche non di interesse locale, alla strumentazione urbanistica vigente o in corso di formazione, possono essere approvati mediante ricorso a conferenza di servizi.

#### Art. 4.

##### *Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente negli ambiti di degrado soggetti a denuncia di inizio attività*

1. Sono subordinati a denuncia di inizio di attività purché conformi alla strumentazione urbanistica e territoriale vigente od operante in salvaguardia e ricadenti negli ambiti di degrado di cui all'art. 2:

a) gli interventi che attuino i progetti di cui all'art. 3, ovvero che attuino Strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi;

b) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quelli di ristrutturazione edilizia, comprensiva della demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime, che non comportino modifiche della sagoma (intendendosi per tale il profilo della costruzione sia in pianta che in elevazione comprensivo di tutti gli elementi aggettanti) e delle caratteristiche architettonico-compositive delle facciate e delle coperture dell'edificio esistente, salvo che tali modifiche:

1. siano puntualmente consentite e disciplinate dallo strumento urbanistico comunale;

2. siano volte alla rimozione delle superfetazioni e/o al ripristino dei caratteri architettonici originari;

3. siano finalizzate a realizzare incrementi di volume o di superficie per motivi igienico sanitari o tecnologico - funzionali espressamente consentiti e disciplinati con puntuali modalità tecnico-formali dagli Strumenti urbanistici comunali;

c) gli interventi e le opere assoggettate dalla legislazione statale al regime della autorizzazione edilizia e al regime delle opere interne, ferma restando la facoltà di deroga per la realizzazione dei parcheggi pertinenziali stabilita dall'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122 (disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393) e successive modificazioni;

d) le opere di sistemazione di aree non comportanti creazione di volumetria;

e) le varianti a titoli edilizi non incidenti sui parametri urbanistici che non comportino modifiche delle caratteristiche indicate alla lettera b) e non violino le eventuali prescrizioni contenute negli originali titoli.

2. Nel caso di interventi di ristrutturazione che prevedano cambiamenti di destinazioni d'uso comportanti aggravii del carico insediativo esistente o frazionamenti in più unità immobiliari deve essere reperita la corrispondente quantità di parcheggi pertinenziali. Tali parcheggi possono essere reperiti anche al di fuori dell'area di intervento, preferibilmente nelle aree immediatamente adiacenti o poste a corona degli ambiti di degrado. Il comune, ove non sia oggettivamente possibile il reperimento della quantità di parcheggi pertinenziali, ovvero in attuazione di atti programmatori sulla mobilità ed il

traffico, ammette la corresponsione di una somma equivalente al costo di costruzione relativo alla pertinente quota di parcheggi dovuta.

3. Nel caso in cui l'intervento soggetto a denuncia di inizio di attività comporti la corresponsione del contributo concessorio, in quanto assimilabile a intervento soggetto a concessione edilizia a norma della vigente legislazione in materia, il computo del contributo dovuto deve essere allegato alla denuncia e il relativo pagamento deve essere effettuato prima dell'inizio dei lavori.

4. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dell'autorizzazione o della concessione a edificare per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

#### Art. 5.

##### *Disciplina della denuncia di inizio di attività*

1. Venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo presenta la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri:

a) la riconducibilità delle opere da realizzare alle fattispecie indicate all'art. 4;

b) la conformità delle opere da realizzare rispetto ai piani territoriali di livello sovracomunale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie e di tutte le disposizioni applicabili per l'esecuzione delle opere.

2. La denuncia di inizio di attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori e del direttore dei lavori ove richiesto in base al tipo di intervento. Qualora la denuncia risulti incompleta o insufficiente al fine dell'asseverazione della conformità di cui al comma 1, lettera b), entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione ne viene data motivata comunicazione all'interessato invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità; in tal caso il termine di cui al comma 1, decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

3. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

In caso di dichiarazioni non veritiere contenute nella relazione di cui al comma 1, il comune ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria ed al competente ordine professionale.

4. La denuncia di inizio di attività è sottoposta al termine massimo di validità di tre anni. L'interessato è tenuto a comunicare la data di avvenuta ultimazione dei lavori ed il progettista deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. La realizzazione delle opere non ultimate è subordinata a presentazione di nuova denuncia.

5. La realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione a norma delle disposizioni di legge vigenti. L'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999 non è comunque richiesta per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) ed e), purché gli stessi non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

6. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete all'amministrazione comunale, anche in via di delega, il termine di cui al comma 1 è fissato in sessanta giorni per consentire il rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia di inizio attività presentata è priva di effetti.

7. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove l'assenso del soggetto preposto alla tutela non sia già allegato alla denuncia d'inizio attività, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni per acquisire il prescritto atto di assenso. In tale caso il termine di cui al comma 1 è fissato in novanta giorni. Ove la conferenza non abbia esito favorevole la denuncia presentata è priva di effetti.

8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione paesistico-ambientale ai sensi del citato art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999 deve darne immediata comunicazione alla Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, informandone per conoscenza il soggetto che ha presentato la denuncia d'inizio attività. L'inizio dei lavori è comunque subordinato al mancato annullamento di tale autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali esercitabile entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

9. L'esecuzione di opere in assenza della denuncia di inizio attività o in sua difformità comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite con riferimento agli interventi assoggettati ad autorizzazione o a concessione edilizia dalle disposizioni del capo I della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive).

10. Il comune, ove entro i termini stabiliti rispettivamente ai commi 1, 6 e 7 riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite nel comma 1, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare le opere oggetto della denuncia di inizio di attività.

#### Art. 6.

##### *Contributo di concessione edilizia per interventi previsti negli ambiti di degrado dei centri storici*

1. La tabella di cui all'allegato B alla legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) è integrata con l'inserimento, sotto la rubrica «C - eventuali riduzioni», di una voce «C5-recupero centri storici degradati» cui corrisponde una possibilità di riduzione a cura del comune della tariffa di riferimento da 0 a 50 per cento.

2. Il comune stabilisce, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 25/1995, la percentuale di riduzione relativa alla voce «C5», da applicarsi per gli interventi previsti negli ambiti di degrado.

#### Art. 7.

##### *Interventi non soggetti a controllo edilizio negli ambiti di degrado dei centri storici*

1. Gli interventi negli ambiti di degrado dei centri storici di seguito indicati possono essere eseguiti senza rilascio di titolo edilizio e senza presentazione di denuncia d'inizio attività, nel rispetto peraltro delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 490/1999:

- a) interventi di manutenzione ordinaria;
- b) interventi in edifici volti all'eliminazione di barriere architettoniche e che non comportino la realizzazione di rampe, ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, previa semplice comunicazione al comune;
- c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

#### Art. 8.

##### *Requisiti igienico-sanitari per gli interventi ed attività negli ambiti di degrado dei centri storici*

1. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente negli ambiti di degrado dei centri storici, il comune può prescindere dal rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dalla vigente normativa nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell'organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, tale rispetto e sempreché venga dichiarata, a cura del progettista, la sostanziale rispondenza funzionale e prestazionale degli interventi o delle attività alle effettive esigenze igienico-sanitarie connesse all'utilizzo degli immobili e, ove possibile, il miglioramento della situazione in atto.

2. La disposizione di cui al comma 1 è applicabile anche nei casi di insediamento di nuove attività o di attività diverse da quelle preesistenti, fermo restando che in caso di trasferimento di attività già insediate negli ambiti di degrado dei centri storici o di subingressi nelle medesime attività, non sussiste obbligo di adeguamento dei locali alle disposizioni igienico-sanitarie.

#### Art. 9.

##### *D e l e g a*

1. La Regione ed i comuni hanno la facoltà di delegare alle ARTE, di cui alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici), in tutto o in parte, le loro competenze attinenti alla fase di attuazione dei progetti di intervento di cui all'art. 3.

#### Capo III

##### GARANZIE A TUTELA DEI RESIDENTI IN ALLOGGI OGGETTO DI RECUPERO

#### Art. 10.

##### *Priorità nell'assegnazione degli alloggi oggetto di recupero*

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto di recupero ai sensi dell'art. 3, sono assegnati prioritariamente ai precedenti occupanti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa assumendosi come limite di reddito quello previsto per la permanenza nell'assegnazione, indipendentemente dalla sua composizione.

2. Qualora siano soddisfatte le esigenze alloggiative dei precedenti occupanti, gli alloggi che risultano ancora disponibili sono assegnati:

- a) nella misura del 10 per cento agli appartenenti alle forze dell'ordine;
- b) per la restante quota sulla base di priorità stabilite dai comuni.

#### Art. 11.

##### *Rialloggiamento dei residenti*

1. I soggetti attuatori, anche mediante appositi accordi con le ARTE, assicurano il rialloggiamento, anche temporaneo, dei residenti proprietari o legittimi locatari allontanati dalla propria abitazione. Qualora i residenti provvedano in modo autonomo alla propria sistemazione abitativa, i comuni considerano prioritarie tali situazioni nella procedura di attribuzione dei contributi di cui al fondo per il sostegno alla locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

2. Il comune, nell'esaminare i progetti di cui all'art. 3, verifica che sia rispettata la condizione di cui al comma 1.

#### Capo IV

##### MISURE CHE CONCORRONO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI

#### Art. 12.

##### *Interventi per il miglioramento del servizio idrico*

1. I comuni individuano, anche mediante i propri concessionari di servizio, le azioni volte a migliorare il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti nei centri storici.

2. In relazione al servizio idrico integrato i progetti di cui all'art. 3, nel caso di interventi di restauro conservativo o di integrale recupero, devono comprendere l'eliminazione degli impianti distributivi a luce tarata o bocca tassata; in questo caso i proponenti hanno priorità nell'utilizzo dei finanziamenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 4 settembre 1991 n. 24 (misure urgenti per l'emergenza idrica, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).

#### Art. 13.

##### *Interventi per la raccolta dei rifiuti*

1. I comuni, anche mediante i propri concessionari di servizio, predispongono programmi ed iniziative mirate ad ottimizzare il sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle aree di cui all'art. 2, commi 1 e 2, con particolare riferimento alle modalità di

raccolta differenziata anche con l'adozione di impianti che tengano conto del contesto di particolare pregio di tali zone e siano alternativi al posizionamento a vista di contenitori per la raccolta dei rifiuti.

#### Art. 14.

##### *Sicurezza nei centri storici*

1. I comuni adottano iniziative e misure volte ad elevare il grado di sicurezza e vivibilità dei centri storici ed a favorirne la crescita economica anche al fine di prevenire e combattere i fenomeni di delinquenza e criminalità.

2. La Regione promuove l'adozione di sistemi di sicurezza attivi e passivi per il controllo delle zone pubbliche dei centri storici. Le relative spese rientrano fra quelle ammissibili ai finanziamenti della presente legge.

3. La Regione promuove nei centri storici l'adozione di sistemi di illuminazione a basso consumo energetico la cui spesa rientra fra quelle ammissibili ai finanziamenti della presente legge.

#### Art. 15.

##### *Attività artigianali e commerciali*

1. I comuni favoriscono il mantenimento e l'insediamento nei centri storici di imprese artigiane, turistico-ricettive, commerciali la cui superficie di vendita non superi i limiti massimi stabiliti dalla Regione nel rispetto dei criteri di natura commerciale ed urbanistica previsti dalla programmazione regionale.

2. A tal fine la Regione concede ai comuni contributi da utilizzare per la realizzazione dei progetti di intervento, sia pubblici che privati, di cui all'art. 3.

3. La Regione concede altresì, a chi esercita le attività imprenditoriali di cui al comma 1, contributi in forma attualizzata per l'abbattimento dei tassi di interesse relativi ai mutui contratti con gli istituti di credito, ai fini dell'acquisto dei locali in cui vengono esercitate le attività stesse, in misura non superiore al 50 cento.

4. La Regione, sentita la commissione competente, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3 che non sono comunque cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali e regionali concesse per le stesse finalità. I contributi alle imprese di cui al comma 3 sono concessi nei limiti del regime di aiuto «*de minimis*» di cui al regolamento CE n. 69/01 della commissione europea pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della comunità europea del 13 gennaio 2001.

5. Sono esclusi dai benefici le attività di commercio all'ingrosso, le grandi e le medie strutture di vendita, come definite dalla vigente normativa in materia.

#### Capo V

##### ALTRI INTERVENTI DI RECUPERO NEI CENTRI URBANI

#### Art. 16.

##### *Botteghe storiche*

1. I comuni possono predisporre l'elenco delle Botteghe storiche esistenti sul loro territorio. L'iscrizione e la cancellazione dall'elenco sono disposte dai comuni sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione.

2. L'elenco di cui al comma 1 deve essere pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria ed affisso all'albo pretorio del comune che lo ha approvato.

3. La Regione approva il modello di targa di bottega storica che viene attribuita agli esercizi commerciali compresi nell'elenco di cui al comma 1. Il comune consegna la targa che viene esposta nei locali dove ha luogo l'attività di vendita al dettaglio delle merci o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

4. In caso di utilizzo abusivo della qualifica di bottega storica da parte di un esercizio commerciale è applicata, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti ad essa individuati, delegati o subdelegati), una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.000,00.

5. La Regione concede contributi in conto capitale per gli interventi di restauro conservativo delle botteghe storiche iscritte nell'elenco di cui al comma 1. I criteri e le modalità per la concessione sono stabiliti dalla Regione.

6. I contributi di cui al comma 5, non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali o regionali concesse per la stessa finalità. I contributi sono concessi nei limiti del regime di aiuto «*de minimis*» di cui al regolamento CE n. 69/01 della commissione europea pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della comunità europea del 13 gennaio 2001.

#### TITOLO II

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

##### Capo I

##### AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

#### Art. 17.

##### *Interventi ammissibili a finanziamento*

1. La giunta regionale determina le procedure, i criteri ed i requisiti per l'accesso alle agevolazioni finanziarie regionali previste dalla presente normativa anche prevedendo forme di finanziamento delle convenzioni di cui all'art. 3, comma 11, lettera *b*), nonché l'entità di risorse o le eventuali priorità di attribuzione per le disponibilità di cui all'art. 20 relative al finanziamento degli interventi inclusi nei progetti di cui all'art. 3.

#### Art. 18.

##### *Fondo di garanzia*

1. La Regione concede un contributo in conto capitale a FILSE per la costituzione di un fondo che, attraverso la prestazione di una garanzia fidejussoria, favorisca l'accesso al credito bancario da parte di soggetti privati che intendano aderire ad iniziative di recupero a scopi abitativi.

2. Il contributo in conto capitale di cui al comma 1 è concesso a FILSE con deliberazione della Giunta regionale che tra l'altro stabilisce:

- le modalità per l'accesso ai benefici del fondo;
- la percentuale massima della garanzia da prestarsi;
- le modalità di gestione del fondo;
- le modalità di rendicontazione annuale del medesimo.

##### Capo II

##### NORME FINANZIARIE

#### Art. 19.

##### *Destinazione delle economie dell'edilizia agevolata*

1. Le economie annuali sui limiti di impegno dell'edilizia agevolata di cui alle leggi 5 agosto 1978, n. 457 (norme per l'edilizia residenziale), 15 febbraio 1980, n. 25 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), 25 marzo 1982, n. 94 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), 5 aprile 1985, n. 118 (misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa) e 11 marzo 1988, n. 67 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988), come individuati dall'allegato 2 dell'intesa della conferenza Stato regioni del 2/16 marzo 2000, sono destinate agli interventi previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia, inclusi quelli previsti dalla presente legge.

## Art. 20.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari € 8.153.586,42, in termini di competenza, del capitolo 9530 «Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001;

b) prelevamento di quota pari a € 70.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002;

c) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002:

istituzione nell'area 7 - edilizia - dell'unità previsionale di base - U.P.B. 7.209 «Recupero e riqualificazione centri storici» con lo stanziamento di € 930.000,00 in termini di competenza;

aumento di € 7.180.000,00, in termini di competenza, dello stanziamento iscritto nell'U.P.B. 7.205 «edilizia residenziale a favore di privati»;

aumento di € 43.586,42, in termini di competenza, dello stanziamento iscritto nell'U.P.B. 7.207 «edilizia pubblica e sociale»;

istituzione nell'Area 14 - Industria e piccola e media Impresa - dell'Unità previsionale di base - U.P.B. 14.205 «Interventi a sostegno delle attività imprenditoriali localizzate nei centri storici - contributi in conto interessi in forma attualizzata» con lo stanziamento di € 50.000,00 in termini di competenza e di cassa;

aumento di € 20.000,00, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto nell'U.P.B. 15.202 «Interventi per lo sviluppo del commercio»;

d) gli stanziamenti di cui alla legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), per gli interventi in campo ambientale e di risparmio energetico.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

## TITOLO III

## NORME FINALI E TRANSITORIE

*Capo I*

## NORME DI SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

## Art. 21.

*Applicabilità degli articoli 4 e 5 al di fuori degli ambiti di degrado ed ulteriori attività non soggette a controllo edilizio*

1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 4, e all'art. 5, valgono anche ove gli interventi da realizzare ricadano in altre parti del territorio comunale.

2. Le recinzioni funzionali all'esercizio dell'attività agricola e silvopastorale e che non comportino l'esecuzione di opere edilizie, possono essere eseguite senza rilascio di titolo edilizio e senza presentazione di denuncia d'inizio di attività nel rispetto delle eventuali norme del regolamento edilizio.

*Capo II*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 22.

*Verifica del rispetto della legge e poteri sostitutivi*

1. Chiunque vi abbia diretto interesse può segnalare inadempienze, disfunzioni, irregolarità, carenze, omissioni e ritardi nell'applicazione delle disposizioni della presente legge al Difensore

civico regionale, che può richiedere informazioni e notizie all'amministrazione competente al fine di accertare eventuali abusi, carenze o ritardi.

2. In caso di ritardo o di mancata assunzione da parte dei comuni dei provvedimenti previsti dalla presente legge si procede mediante nomina di un commissario *ad acta* ai sensi dell'art. 136, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

## Art. 23.

*Norme transitorie*

1. In sede di prima applicazione i comuni provvedono ad approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la perimetrazione di cui all'art. 2.

2. La giunta regionale definisce gli elaborati di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. In attesa della emanazione della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2, il progetto di intervento relativo a interventi di riqualificazione urbanistica è costituito dagli elaborati indicati dall'art. 3 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi).

3. I comuni stabiliscono, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 25/1995, la percentuale di riduzione del contributo di concessione edilizia applicabile per gli interventi previsti negli ambiti di degrado entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Fino all'assunzione della determinazione comunale di cui al comma 3 trova applicazione la percentuale massima di riduzione prevista nell'art. 6, comma 1.

## Art. 24.

*Sostituzione di disposizioni statali*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 sostituiscono le disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 6 a 13 della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (delega al Governo, in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e nell'art. 4, commi da 7 a 15 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493 (conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398 recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) e successive modifiche.

## Art. 25.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 10 luglio 2002

BIASOTTI

02R0785

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 25.

### Eliminazione delle barriere architettoniche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 31 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge detta norme e dispone interventi per la realizzazione e la piena utilizzazione dell'ambiente progettato e costruito per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell'ambiente stesso, da parte di tutti i cittadini, con la massima autonomia possibile, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge si intendono in osservanza:

a) dell'art. 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 e relativo regolamento di attuazione, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

b) della legge 9 gennaio 1989 n. 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989;

c) dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) delle circolari e delle disposizioni emesse in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 2.

*Definizione di barriera architettonica e localizzativa*

1. Ai fini della presente legge, per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso autonomo a tutti i cittadini di spazi, edifici, servizi, strutture ed in particolare impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.

2. Ai fini della presente legge, per barriera localizzativa si intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connesso alla posizione, alla forma, al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motorie, sensoriale o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.

Art. 3.

*Progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto*

1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone, di cui ai successivi articoli, devono perseguire la compatibilità dell'ambiente costruito con le esigenze dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali e di controllo rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse.

2. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, la progettazione e le modalità di esecuzione delle opere edilizie, nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico di persone devono

essere preordinate a consentire l'installazione di manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare la compatibilità dell'ambiente costruito rispetto alle diverse esigenze degli utenti.

Art. 4.

*Campo di applicazione*

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata ed ai servizi ed infrastrutture di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, che prevedono il passaggio o la permanenza di persone.

2. In particolare, la disciplina normativa si applica:

a) agli edifici e i locali di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità, quelli dedicati al culto e gli edifici o strutture dedicati ad attività turistiche, sportive, culturali e ricreative, compresi parchi e giardini pubblici, aree verdi e zone attrezzate per i giochi dei bambini e in generale luoghi aperti o chiusi destinati ad attività del tempo libero anche a carattere temporaneo;

b) agli edifici di uso residenziale abitativo realizzati da soggetti pubblici e privati;

c) agli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;

d) alle aree e ai percorsi pedonali urbani, nonché ai parcheggi;

e) ai mezzi di trasporto pubblico di persone su gomma, ferro e fune nonché ai mezzi di navigazione di competenza regionale, provinciale e comunale;

f) alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici delle persone di competenza regionale, provinciale e comunale;

g) alle strutture ed agli impianti di esercizio di uso pubblico esterni o interni alle costruzioni;

h) ai segnali ottici, acustici e tattili, da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti.

Art. 5.

*Prescrizioni tecniche di attuazione*

1. Al fine di specificare e di integrare la normativa vigente in materia, sono indicate nell'allegato che fa parte integrante della presente legge, le prescrizioni tecniche di attuazione da osservarsi nella progettazione, nella esecuzione e nel controllo degli ambienti, degli edifici e delle strutture comprese nel campo di applicazione di cui al precedente articolo 4.

Art. 6.

*Competenze della Regione*

1. I piani territoriali e urbanistici, i piani di settore, nonché ogni programma operativo regionale sono redatte nel rispetto della presente legge.

2. Ai fini della adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, così come disposto dall'art. 32, comma 21 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione promuove il censimento degli immobili, degli edifici pubblici e degli spazi pubblici interessati ad interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche. A tal fine la giunta regionale eroga i contributi di cui all'articolo 15.

3. Il censimento, di cui al precedente comma, è delegato ai comuni ed agli altri enti interessati, sulla base di criteri e modalità di rilevazione e stesura approvate dalla giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il censimento riguarda gli immobili di proprietà dei comuni, delle province, della regione e degli altri enti locali, nonché tutti gli edifici ad uso pubblico anche se di proprietà privata. Ai fini del censimento degli immobili e strutture di proprietà dello Stato, delle amministrazioni autonome o altri enti pubblici e privati, la giunta promuove le necessarie intese con gli enti proprietari.

5. I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

6. Al fine di agevolare l'attività di adeguamento della strumentazione urbanistica degli enti locali, la giunta regionale mette a disposizione le competenti strutture regionali.

7. In particolare per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1 l'assessorato ai lavori pubblici in collaborazione con l'assessorato all'urbanistica:

a) svolge ricerche per l'individuazione di nuovi strumenti, materiali, soluzioni tecniche e quant'altro possa essere utile per l'applicazione della presente legge;

b) provvede alla raccolta dei dati, studi, documentazione, ricerche riguardanti le tematiche della presente legge;

c) fornisce informazioni, consulenze e notizie a quanti ne facciano richiesta;

d) organizza, in collaborazione con le università, con gli ordini professionali, con le associazioni che hanno per legge la rappresentanza e la tutela dei disabili e con le altre associazioni di disabili maggiormente rappresentative presenti nel territorio regionale, corsi di aggiornamento e formazione professionali per i tecnici di settore;

e) favorisce una più diffusa informazione sulla produzione in serie di manufatti, oggetti di uso comune, elementi di arredamento interno ed arredo urbano, materiali ed impianti, ausili vari, più rispondenti alle esigenze di tutti i cittadini con particolare riferimento ai più svantaggiati.

8. Le iniziative di cui al comma precedente possono essere realizzate anche tramite l'indizione di concorsi e la concessione di borse di studio.

9. Per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1 e per verificare l'efficacia delle disposizioni contenute nella presente legge, la giunta regionale con la collaborazione del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 14 può definire, anche con propri successivi atti amministrativi, l'articolazione organizzativa e le modalità per l'attuazione della legge stessa.

#### Art. 7.

##### *Competenze di comuni, province ed altri enti*

1. I comuni singoli o associati, le province e gli altri enti locali, nell'ambito delle funzioni attribuite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di approvazione del testo unico della legge ordinamento degli enti locali, devono ottemperare al disposto della presente legge nelle proprie attività di programmazione e di intervento sul territorio predisponendo altresì piani, programmi e progetti generali e settoriali annuali e pluriennali, nonché attività di carattere informativo e di aggiornamento, con l'obiettivo della eliminazione delle barriere architettoniche.

2. I comuni adeguano alle disposizioni della presente legge i loro strumenti urbanistici, generali e attuativi, nonché i regolamenti edilizi e di igiene, introducendo eventuali ulteriori prescrizioni volte a perseguire le finalità definite dall'art. 1 della presente legge, come stabilito dal comma 11 dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge, a decorrere da un anno dalla sua entrata in vigore, prevarranno comunque sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali che si pongono con esse in contrasto.

4. I comuni verificano la rispondenza alle prescrizioni indicata ai commi precedenti sia nell'esame dei progetti in sede di rilascio dell'autorizzazione e della concessione edilizia, sia nel controllo di quanto eseguito in sede di rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.

5. I comuni adottano efficaci procedure di semplificazione amministrativa dei confronti dei privati che intendono effettuare interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche sugli edifici abitati dai disabili.

6. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i comuni favoriscono la partecipazione nelle commissioni edilizie di tecnici ed esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche, scelti, di norma, nell'ambito di un tema di nominativi designati dalle associazioni di disabili maggiormente rappresentative presenti nel territorio regionale.

7. In attuazione dell'art. 11 della legge n. 13 del 9 gennaio 1989, il sindaco provvede a trasmettere alla Regione il fabbisogno complessivo del comune, sulla base delle richieste ritenute ammissibili.

8. I comuni riservano una quota, non inferiore al 10% degli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche per opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza.

9. Gli adeguamenti all'ambiente costruito di cui all'art. 4 della presente legge, sono esenti dal pagamento del contributo di cui all'art. 3 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977.

10. Gli obblighi e le esenzioni verranno meno, per ciascun comune, allorché si sarà realizzato l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche concernenti edifici ed impianti esistenti di propria competenza; tali interventi, inoltre, sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In tal senso il comune dovrà assumere specifico provvedimento, supportato da idonea documentazione tecnica.

11. Gli Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono predisporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una indagine conoscitiva presso i locatari, volta a rilevare i bisogni di ristrutturazione degli alloggi ai fini dell'abolizione delle barriere architettoniche; i dati rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati. Entro l'anno successivo, devono altresì individuare le priorità di esecuzione ed elaborare un programma di intervento esecutivo. In caso di impossibilità di modifiche congrue alle necessità dei locatari richiedenti, gli enti gestori devono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio di alloggio anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile o concordare l'assegnazione di un nuovo alloggio idoneo. Gli oneri finanziari derivanti da quanto disposto dal presente comma sono a carico dei relativi enti gestori di edilizia residenziale pubblica.

12. Nel caso di ristrutturazione edilizia e di restauro o risanamento conservativo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'ente gestore provvede a realizzare una quota non inferiore ad un alloggio ogni venti o frazione di venti con caratteristiche conformi alle prescrizioni dell'allegato alla presente legge, ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali o psichiche.

13. Ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per i nuovi edifici ad uso residenziale abitativo e per ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, deve essere garantita la visitabilità e l'adattabilità degli alloggi come definite dal presente comma. Per visitabilità di un alloggio si intende la sua condizione di permettere a persona di ridotta capacità motoria, di accedere alla zona giorno e ad un servizio igienico dell'alloggio stesso, garantendo le prestazioni minime indicate al numero 6.1.1 dell'allegato. Per adattabilità di un alloggio si intende la sua condizione di poter essere modificato, a costi limitati, allo scopo di permettere ad un disabile circolante con carrozzina di viverci ed esercitarvi tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; a tal fine l'esecuzione dei lavori di modifica non deve modificarne né la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici, garantendo le prestazioni minime indicate al numero 6.1.2. dell'allegato. L'adattabilità e la visitabilità degli alloggi devono essere garantite anche ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per ristrutturazione edilizia di interi edifici o di parti significative degli stessi, salvo quanto previsto dal successivo art. 10. Le disposizioni dell'allegato non si applicano agli edifici destinati ad abitazioni unifamiliari o con non più di quattro alloggi.

#### Art. 8.

##### *Elaborati tecnici*

1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati, per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge.

2. Al fine di garantire una più chiara valutazione di merito gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica, contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.

3. Nel caso vengano proposte eventuali soluzioni alternative la relazione di cui al comma 2, corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

## Art. 9.

*Verifiche*

1. In attuazione dell'art. 32, comma 20 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, è fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere, di cui alla presente legge, la dichiarazione del professionista abilitato che attesti la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nella legge stessa ovvero che illustri e giustifichi eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.

2. Spetta all'amministrazione, cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale dichiarazione di non conformità; l'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe e/o soluzioni tecniche alternative devono essere motivate.

3. In sede di esecuzione delle opere il direttore dei lavori è tenuto a garantire, comunque, l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

4. Il certificato di collaudo non può essere rilasciato in assenza di pareri di conformità alle norme della presente legge; di tale conformità deve essere fatta specifica menzione nel certificato stesso.

## Art. 10.

*Variatione della destinazione d'uso degli immobili*

1. Ove il comune intenda consentire, ricorrendone i presupposti di compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, la modifica di destinazione d'uso di immobili finalizzata ad un utilizzo di carattere collettivo, il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento del possesso da parte dell'immobile delle caratteristiche previste dall'allegato alla presente legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.

## Art. 11.

*Deroghe*

1. Le prescrizioni della presente legge sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono eliminare le barriere architettoniche. Le deroghe sono accordate dai comuni con provvedimento motivato.

2. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, la deroga si realizza nel rispetto delle procedure di autorizzazione previste dagli articoli 4 e 5 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

3. Sono ammesse soluzioni alternative, così come definite all'art. 7, comma 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, purché rispondano ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto.

## Art. 12.

*Sanzioni*

1. L'inosservanza delle norme della presente legge da parte del titolare della concessione edilizia, del committente e del direttore dei lavori, costituisce variazione essenziale di cui all'art. 8, primo comma, lettera c) della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, cui consegue l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

2. Per tutte le opere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico realizzate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche e nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibili l'utilizzazione dell'opera da parte dei disabili, si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 24, comma 7 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

## Art. 13.

*Trasporti*

1. Ferma restando l'osservanza delle norme dettate dalla presente legge in materia di urbanistica, le prescrizioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'allegato si applicano alle stazioni, alle strutture fisse e ai mezzi di trasporto pubblico di persone di competenza regionale, provinciale e comunale, secondo le previsioni dei successivi comuni.

2. Entro il termine di cui al comma successivo, il servizio di trasporto pubblico locale di persone deve essere dotato di sistemi tecnici di cui al numero 3.2 dell'allegato, idonei a consentire la fruizione del servizio da parte dei viaggiatori con difficoltà dell'udito e della vista. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, al fine di uniformare gli interventi, dispone le prescrizioni tecniche per l'adozione sui mezzi di trasporto dei sistemi tecnici di cui al n. 3.2 dell'allegato. Decorsi sei mesi dalla data di esecutività della deliberazione, non possono essere immessi nel servizio di trasporto pubblico locale di persone, nuovi mezzi di trasporto sprovvisti di sistemi tecnici previsti dal presente articolo.

3. Decorso un anno dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 2 non possono essere affidate nuove concessioni per i servizi di trasporto pubblico locale di persone, nè essere rinnovate quelle in atto, ad aziende od imprese che non abbiano dotato il parco rotabile dei sistemi tecnici di cui al suddetto comma 2.

4. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di piazza devono prevedere, ai fini del rilascio delle relative licenze, che i mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata. I comuni provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 14.

*Comitato tecnico-scientifico*

1. È costituito il comitato tecnico-scientifico permanente, nominato con decreto del presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con sede presso l'assessorato all'edilizia residenziale.

2. Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dall'assessore regionale all'edilizia residenziale, si avvale delle competenti strutture regionali, ed è composto:

- a) un funzionario dell'assessorato all'edilizia residenziale;
- b) un funzionario dell'assessorato ai trasporti;
- c) un funzionario dell'assessorato ai lavori pubblici;
- d) un funzionario dell'assessorato all'assistenza e sicurezza sociale;
- e) un funzionario dell'assessorato alla sanità;
- f) due tecnici con specifica e documentata esperienza in materia di abolizione delle barriere architettoniche, proposti dagli albi;
- g) un rappresentante delle organizzazioni di categoria scelto tra quelle maggiormente rappresentative in ambito regionale.

3. I compiti del comitato sono:

- a) indicare i criteri tecnici per la formulazione delle prescrizioni e normative tecniche da osservarsi nella progettazione e per le eventuali successive modificazioni ed integrazioni delle stesse;
- b) formulare proposte, rilasciare pareri e svolgere funzioni consultive in ordine ad interventi legislativi ed amministrativi della Regione nella materia disciplinata nella presente legge;
- c) fornire supporto tecnico-scientifico alla struttura organizzativa della Regione;
- d) osservare e valutare i risultati derivanti dall'applicazione della presente legge nonché gli orientamenti culturali emergenti dal contesto sociale;
- e) fornire consulenze agli enti locali in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche.

4. Ai componenti del comitato esterni all'amministrazione regionale è riconosciuto un gettone di presenza pari a quello spettante ai componenti del comitato regionale di controllo, oltre al rimborso delle spese di viaggio ove non residenti nel capoluogo di Regione.

## Art. 15.

*Interventi regionali per la redazione dei piani comunali*

1. Al fine di incentivare l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche previste dall'art. 32, comma 21 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di comuni per il sostegno degli oneri relativi all'acquisizione di consulenze tecnico-amministrative.

2. I contributi di cui al comma 1, possono essere concessi ai comuni che, per ragioni connesse ad obiettive difficoltà operative,

non abbiano provveduto ad intraprendere il censimento degli edifici pubblici e di uso pubblico e, conseguentemente, ad elaborare i piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

3. La misura massima dei contributi previsti dalla presente legge è determinata nel 50% della spesa dell'intervento e nella misura massima di €50.000,00; la concessione è disposta con priorità a favore dei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti e di quelli che hanno provveduto ad effettuare il censimento ed i piani previsti dalla presente legge.

4. La priorità è estesa a favore degli edifici abitati dai disabili con grave handicap che intendono realizzare opere per l'abbattimento di barriere architettoniche, le richieste sono raccolte dai comuni e trasmesse alla Regione.

#### Art. 16.

##### Norma finanziaria

1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2002 sono quantificati come segue:

- a) euro 200.000 per interventi nell'ambito dell'edilizia pubblica;
- b) euro 150.000 per interventi nell'ambito dell'edilizia pubblica;
- c) euro 150.000 per interventi nell'ambito della riqualificazione urbana;
- d) euro 50.000 per interventi di trasporto pubblico locale.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con parte degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione delle uscite del bilancio per l'esercizio 2002 sulle unità previsionali di base n. 4.1.330, n. 4.1.335 e n. 4.4.400.

3. Relativamente agli esercizi finanziari 2003 e successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

#### ALLEGATO

##### Prescrizione tecniche di attuazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. Contenuto dell'allegato.
2. Mobilità e sosta urbana.
  - 2.1 Aree e percorsi pedonali.
  - 2.2 Parcheggi.
3. Trasporti urbani.
  - 3.1 Servizi di superficie: Autobus.
  - 3.2 Informazioni agli utenti.
4. Trasporti extraurbani.
  - 4.1 Ferrovie ed autolinee.
  - 4.2 Trasporti speciali: Ferrovie a cremagliera, funivie e funicolari.
5. Costruzioni edilizie: prescrizioni generali
  - 5.1 Accessi.
  - 5.2 Percorsi interni orizzontali: piattaforme di distribuzione, corridoi e passaggi.
  - 5.3 Percorsi interni verticali: scale, rampe, ascensori ed impianti speciali.
  - 5.4 Locali igienici.
  - 5.5 Pavimenti.
  - 5.6 Infissi: porte, finestre e pareti.
  - 5.7 Attrezzature di uso comune: apparecchi elettrici e cassette per la corrispondenza.
6. Costruzioni edilizie: prescrizioni specifiche.
  - 6.1 Edilizia abitativa: alloggio.
  - 6.2 Edilizia sociale.

6.3 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli.

6.4 Locali pubblici.

6.5 Stazioni.

6.6 Mense e servizi dei luoghi di lavoro.

7. Attrezzature pubbliche.

1. Contenuto dell'allegato.

Il presente allegato contiene le prescrizioni tecniche da osservarsi:

a) per la progettazione e la realizzazioni di nuovi edifici, ambienti e strutture individuati dall'art. 4, della legge nonché degli interventi su quelli esistenti;

b) per i servizi di trasporto di persone di competenza regionale, secondo quanto previsto dall'art. 13 della presente legge.

2. Mobilità e sosta urbana.

2.1 Aree e percorsi pedonali: sono aree e percorsi riservati ad uso dei pedoni all'interno della viabilità veicolare eventualmente anche mediante incroci a più livelli con sottopasso o sovrappassi; possono essere su marciapiede, in porticati, in zone verdi e/o in attraversamenti stradali zebraati.

Le barriere architettoniche dovute a sottopassi dovranno essere eliminate salvo non vi siano facili percorsi alternativi.

I percorsi pedonali devono essere prolungati, con le medesime caratteristiche tecniche, fino all'accesso delle costruzioni, all'interno delle relative aree di pertinenza di cui all'art. 4 della legge.

2.1.1 percorsi pedonali: larghezza minima m 1,50 con tratti nei luoghi di maggior traffico, aventi almeno una larghezza di m 1,80.

In presenza di passaggi obbligati o per restrizioni dei percorsi a causa di lavori in corso, la larghezza potrà essere, per brevi tratti, ridotta m 0,90.

La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.

La differenza di quota senza ricorso a rampe non dovrà superare i cm 2,5 e dovrà essere arrotondata o smussata.

2.1.2 rampe: la pendenza di eventuali rampe di collegamento fra piani orizzontali diversi varia in funzione della lunghezza delle rampe stesse e precisamente:

per rampe fino a m 0,50 la pendenza massima ammessa è 12%;

per rampe fino a m 2,00 la pendenza massima ammessa è dell'8%;

per rampe fino a m 5,00 la pendenza massima è dell'7%;

oltre i m 5,00 la pendenza massima ammessa è del 5%.

Qualora a lato della rampa si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa dovrà avere un cordolo di almeno 5 cm di altezza.

2.1.3 attraversamenti stradali: stesse caratteristiche dei percorsi su marciapiede.

Per attraversamenti di strade con grande traffico o comunque con più di due corsie per senso di marcia, è opportuno per disporre isole salvagente di almeno m 1,50 di larghezza che dovranno essere interrotte in corrispondenza alle strisce zebraate.

Attraversamenti semaforizzati: è opportuno che siano dotati di segnalazione acustiche.

2.1.4. Pavimentazioni: la pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali deve essere in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo (esclusa ad esempio, ghiaia e/o rizzata).

Completamento eventuale con materiali, colorazioni o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per i non vedenti.

Non sono ammesse fessure in griglie od altri manufatti, con larghezza o diametro superiore a cm 2,0.

## 2.2 parcheggi.

Nelle aree di sosta e parcheggio, pubblico o privato, deve essere riservato almeno un parcheggio in aderenza alle aree pedonali, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'auto-vettura ai percorsi pedonali stessi.

Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati ai non deambulanti almeno un posto ogni 50 posti macchina o frazione. Se il parcheggio si trova ad un piano diverso da quello del marciapiede, il collegamento con lo stesso dovrà avvenire con un sistema di ascensori o di rampe aventi le stesse caratteristiche previste dalle presenti norme per gli impianti analoghi.

I parcheggi per i disabili devono garantire le seguenti prestazioni minime:

l'area propria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo, deve essere affiancata ad uno spazio zebrato con una larghezza minima tale da consentire la rotazione di una carrozzina e, comunque, non inferiore a m 1,50;

lo spazio di rotazione, complanare all'area di parcheggio, deve essere sempre raccordata ai percorsi pedonali;

le aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali;

la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata con segnalazioni su pavimentazione e su palo.

## 3. Trasporti urbani

Al fine di pervenire ad un effettivo abbattimento delle barriere architettoniche occorre considerare le varie fasi del trasporto e precisamente:

il percorso di avvicinamento al veicolo;

l'accesso al veicolo;

la riservatezza dei posti idonei allo stazionamento sul veicolo.

### 3.1 servizi di superficie: autobus;

3.1.1 Il percorso di avvicinamento: il percorso di avvicinamento dai veicoli può far capo ad un marciapiede, quando la fermata è prevista in prossimità di esso, o ad un salvagente, quando il veicolo si ferma in mezzo alla strada.

Nel caso in cui il veicolo si fermi in mezzo alla strada, il percorso fra marciapiede, attraversamento stradale e salvagente, deve avere le stesse caratteristiche di un percorso pedonale.

3.1.2 Accesso al veicolo: l'accesso al veicolo da parte dei passeggeri con ridotte o impedito capacità fisiche dovrà essere facilitato dalla larghezza delle porte e dall'essere il pianale del veicolo il più basso possibile, compatibilmente con le esigenze costruttive e le tecnologie che i costruttori potranno mettere in atto. Eventuali pedane elevatrici devono avere le dimensioni tali da garantire l'uso da parte di persone in carrozzella.

3.1.3 Stazionamento in vettura: all'interno dei veicoli devono essere riservati almeno tre posti per persone a ridotte o impedito capacità fisiche, di cui uno con aggancio automatico della carrozzina per i non deambulanti.

3.2 Informazioni agli utenti: le indicazioni interne ed esterne alle stazioni nonché le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura.

I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitino l'utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà dell'udito e della vista ed, in particolare, dotati di apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate in arrivo.

## 4. Trasporti extraurbani.

4.1 Ferrovie ed autolinee: sui mezzi di trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di competenza regionale, provinciale e comunale, devono essere riservati per i passeggeri con ridotte capacità fisiche almeno tre posti in prossimità delle porte di uscita segnalate;

per rendere possibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto anche a persone su carrozzina, uno dei tre posti riservati alle persone con difficoltà deambulatoria, deve essere adeguatamente attrezzato con gli opportuni ancoraggi di aggancio automatico della carrozzina;

l'accesso dei passeggeri con ridotte capacità motorie deve essere agevolato mediante rampe e/o pedane elevatrici ovvero l'innalzamento delle banchine.

4.2 Trasporti speciali: ferrovie a cremagliera - funivie - funicolari: nei trasporti speciali per la mobilità di persone, quali ferrovia a cremagliera, funivie e funicolari, dovranno essere messi in atto, compatibilmente con le esigenze costruttive e tecnico funzionali, tutti gli accorgimenti per facilitare l'uso degli impianti stessi anche a passeggeri con ridotte o impedito capacità fisiche.

5. Costruzioni edilizie: prescrizioni generali: al fine di agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti comuni devono essere rispettate le seguenti norme nelle costruzioni e strutture indicate nell'art. 4 della legge, alle lettere:

a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità, quelli dedicati al culto e gli edifici o strutture dedicati ad attività turistiche e sportive;

b) gli edifici di uso residenziale ed abitativo;

c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;

d) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale, provinciale e comunale;

e) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni.

5.1 accessi: per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie è necessario prevedere degli spazi, varchi e/o porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe e nel rispetto delle seguenti prestazioni minime:

gli accessi devono avere una luce netta minima di m 1,50;

zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano, estendersi per ciascuna zona per una profondità non inferiore a m 1,50 ed essere protette dagli agenti atmosferici;

il piano dei collegamenti verticali deve essere allo stesso livello dell'accesso;

eventuali differenze di quota non devono superare cm 2,50 ed essere sempre arrotondati in caso contrario devono essere raccordati con rampe conformi a quanto previsto dal presente allegato.

5.2 percorsi interni orizzontali: piattaforme di distribuzione - corridoi - passaggi.

Lo spostamento all'interno della costruzione dei percorsi orizzontali a quelli verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali, dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo con percorsi orizzontali.

Piattaforme, corridoi e passaggi devono garantire le seguenti prestazioni minime:

il lato minore delle piattaforme di distribuzione e la larghezza minima dei corridoi e/o passaggi deve sempre consentire spazi di manovra e di rotazione di una carrozzina e comunque non essere mai inferiore a m 1,50;

la rampa scala in discesa deve essere disposta in modo da evitare la possibilità di essere imboccata incidentalmente uscendo dagli ascensori;

ogni piattaforma di distribuzione dell'edilizia pubblica deve essere dotata di tabella di percorsi degli ambienti da essa raggiungibili.

5.3.1 le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo e se questo non è possibile si deve mediare con ripiani o rampe di adeguato sviluppo.

La pendenza deve essere costante e le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini.

La larghezza delle scale deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale.

I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole minima di cm 30 ed una alzata massima di cm 15, a pianta preferibilmente rettangolare e con profilo continuo a spigoli arrotondati.

Le scale devono essere dotate di corrimano posto ad una altezza di m 0,90.

Il corrimano appoggiato al parapetto deve essere senza soluzione di continuità passando da una rampa alla successiva. Per le rampe di larghezza superiore a m 1,80 ci deve essere un corrimano sui due lati ed il corrimano appoggiato alle pareti deve essere prolungato di m 0,30 oltre il primo e l'ultimo gradino. In caso di utenza predominata di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata all'età degli utenti.

Eventuali difese verso il vuoto devono essere attuate mediante prospetti con una altezza minima pari a m 1,00.

5.3.2 rampe: l'integrazione dei collocamenti verticali interni può essere attuata con eventuali rampe e/o ripiani. Rampe e ripiani interni devono rispettare le caratteristiche richieste per le rampe facenti parte di percorsi pedonali esterni. Ogni m 10 di lunghezza od in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima pari a m 1,50 al netto dell'ingombro di apertura di eventuali porte. La rampa deve essere dotata di corrimano a m 0,90 di altezza e di cordoni laterali di protezione.

5.3.3 ascensori: per garantire il servizio tutti i locali, il numero e le caratteristiche degli ascensori dovranno essere proporzionali alle destinazioni dell'edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero di fermate:

Le indicazioni ai piani ed all'interno dell'ascensore dovranno essere percettibili con suono tattilmente sulle bottoniere interne ed esterne:

nell'interno della cabina, oltre il campanello dall'allarme deve essere posto un citofono;

bottoniere, campanello d'allarme e citofono dovranno essere posti ad una altezza compresa fra m 0,80 e i m 1,20.

In tutti gli edifici, di cui all'art. 4 della legge con più di un piano fuori terra deve essere previsto almeno un ascensore con le seguenti caratteristiche:

una lunghezza di m 1,50, ed una larghezza di m 1,37;

avere una porta di scorrimento laterale con una luce netta di almeno cm 90.

Negli edifici di edilizia residenziale abitativa con più di tre piani fuori terra l'accesso agli alloggi deve essere garantito da almeno un ascensore con le seguenti dimensioni minime:

lunghezza m 1,30 e larghezza m 0,90;

porta a scorrimento laterale, sul lato più corto, con una luce netta di m 0,85.

5.3.4 pedane elevatrici e piattaforme mobili: negli interventi su edifici esistenti con meno di tre piani fuori terra sono consentiti, in via subordinata ad ascensori e rampe, impianti alternativi servo-assistiti per il trasporto verticale di persone quali, ad esempio, pedane e piattaforme mobili.

Tali impianti speciali dovranno avere spazi di accesso e dimensioni tali da garantire l'utilizzo da parte di persone in carrozzella e, se esterni, dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici.

5.4 locali igienici: in tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle ad uso residenziale abitativo, al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedito capacità fisiche, almeno un locale igienico deve essere accessibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe e garantire le seguenti prestazioni minime:

porte apribili verso l'esterno o scorrevoli e spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore m 1,35x1,50 tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte;

spazio per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto, se presente, alla doccia con eventuale vasca da bagno;

dotazione degli opportuni corrimani orizzontali e verticali realizzati con tubo di acciaio e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza del gabinetto.

5.5 pavimenti: i pavimenti all'interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante una adeguata variazione nel materiale e nel colore ed, in particolare, devono garantire le seguenti caratteristiche prestazionali:

essere antisdrucciolevoli e pertanto realizzati con idonei materiali che ne garantiscano anche la perfetta planarità e continuità;

non presentare variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati o guide di risalto.

5.6 infissi: porte - finestre - parapetti.

Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità fisiche; devono avere dimensioni tali da permettere il facile passaggio anche di persone su carrozzina tenendo presente a tal fine che le dimensioni medie di una carrozzina cm 75 di larghezza e cm 1,10 di lunghezza, devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di rottura.

Nei locali nei quali normalmente si verifica la permanenza di persone devono essere adottati:

sistemi di apertura e di chiusura di infissi che prendano in considerazione tutte le soluzioni che, posti ad altezza di m 0,90 nelle porte e di m 1,20 nelle finestre, ne facilitano la percezione, le manovre di apertura e chiusura da parte dei soggetti con ridotte o impedito capacità fisiche e che non siano di impedimento al passaggio, è da preferire l'uso di maniglie a leva;

modalità esecutive per finestre e parapetti di balconi tali da consentire la visuale tra interno ed esterno anche ai non deambulanti in carrozzina.

5.7 attrezzature di uso comune: apparecchi elettrici - cassette per la corrispondenza.

Gli apparecchi elettrici manovrabili da parte della generalità delle persone, come gli apparecchi di comando, i citofoni, gli interruttori ed i campanelli di allarme, devono essere posti, preferibilmente ad una altezza di m 1,20 dal pavimento.

Le prese di corrente dovranno essere poste ad una altezza minima di m 0,45.

Piastre e pulsanti devono essere facilmente individuabili e visibili anche nel caso di illuminazione nulla.

Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti nei vari ambienti in posizione tale da consentire la immediata percezione visiva ed acustica.

In tutti gli edifici che comportano la presenza di cassette per la raccolta della corrispondenza, è necessario prevederne almeno una di cui l'accessorio più alto si trovi tra 0,90 e 1,20 m di altezza.

6. Costruzioni edilizie: prescrizioni specifiche.

6.1 edilizia abitativa: alloggio.

Gli alloggi degli edifici di uso residenziale abitativo di cui all'art. 4 della legge, devono sempre garantire la visitabilità e l'adattabilità secondo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 12 della presente legge.

6.1.1 visitabilità.

Per garantire la visitabilità di un alloggio alle persone disabili è necessario siano rispettate le seguenti minime prescrizioni:

a) le porte di ingresso alle unità abitative devono permettere il passaggio di una carrozzina e comunque avere la larghezza non inferiore a m 0,90;

b) le porte interne di accesso alla zona giorno e da un servizio igienico devono avere una dimensione non inferiore a m 0,80.

6.1.2 adattabilità.

Gli alloggi si dicono adattabili, quando, tramite l'esecuzione di lavori che non modificano né la struttura né la rete degli impianti comuni degli edifici, possono essere resi idonei alle necessità delle persone disabili garantendo le seguenti minime prescrizioni:

a) corridoi: larghezza non inferiore a m 1,20 in caso di corridoi lungo i quali si aprono porte ed in corrispondenza ad un angolo retto del corridoio stesso;

b) cucina: larghezza di passaggio interno di m 1,50 oppure spazio libero interno di almeno m 1,35x1,50 tra i mobili, le apparecchiature e l'ingombro di apertura delle porte;

c) bagno: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a m 1,35x1,50 tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte che devono essere apribili preferibilmente verso l'esterno o scorrevoli, spazio per l'accostamento della carrozzina alla vasca da bagno ed alla tazza del gabinetto;

d) camera: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di m 0,90 sui due lati di un letto a due piazze ed almeno ad un lato di un letto ad una piazza e di m 1,10 ai piedi del letto stesso.

#### 6.2 edilizia sociale.

Gli edifici e/o gli ambienti destinati a strutture sociali quali, ad esempio, strutture scolastiche sanitarie, assistenziali, culturali, sportive, dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di utenti a ridotte o impedito capacità fisiche.

L'arredamento e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle rispettive specifiche attività dovranno avere caratteristiche prestazionali per ogni caso di invalidità.

Per gli alloggi pubblici destinati a comunità devono essere osservati anche gli standards previsti dalle normative e piani regionali di settore.

#### 6.3 sale e luoghi per riunioni e spettacoli.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nei luoghi per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedito capacità fisiche e tale zona deve garantire le seguenti prestazioni minime:

a) essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;

b) essere dotata di stalli liberi riservati per le persone utilizzanti sedie a rotelle in un numero pari ad un posto per ogni duecento o frazione di duecento posti;

c) gli stalli liberi riservati alle persone con difficoltà di deambulazione devono essere di facile accesso, ricavati tra le file dei posti e lo stallone, su pavimento orizzontale, deve avere dimensioni da garantire la manovra e lo stanziamento di una carrozzina;

d) nelle nuove costruzioni e, ove possibile, negli interventi successivi, deve essere prevista, se realizzata, l'accessibilità al palco e l'adeguamento di almeno un camerino spogliatoio anche per persone in carrozzina.

#### 6.4 Locali pubblici.

All'interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi dovranno garantire la

possibilità di utilizzo e movimento anche a persone in carrozzina ed in particolare dovranno essere garantite le seguenti prestazioni minime:

All'interno di banche, uffici amministrativi, supermercati, ecc., i balconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni dal pubblico, dovranno essere predisposti in modo che almeno una parte di essi siano accostabili da una carrozzina e permettono al disabile di espletare tutti i servizi;

nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancellati a spinta, ecc., occorre che questi siano dimensionati in modo da garantire il passaggio di una carrozzina;

eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporalizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche ai disabili su carrozzina.

#### 6.5 Stazioni.

Per i trasporti pubblici di persone, di competenza regionale, provinciale o comunale, deve sempre essere assicurata la possibilità di accedere in piano alle stazioni e/o ai mezzi di trasporto alle persone con difficoltà di deambulazione, nonché a quelle con difficoltà dell'udito e della vista. Nelle stazioni tutti i servizi per i viaggiatori dovranno essere resi accessibili anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità fisiche.

#### 6.6 Mense e servizi dei luoghi pubblici e privati.

Mense, spogliatoi e gli altri servizi dei luoghi di lavoro dovranno essere resi accessibili anche agli addetti con ridotte o impedito capacità fisiche.

#### 7. Attrezzature pubbliche.

Al fine di consentire che le attrezzature pubbliche, quali telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite automatiche, sportelli bancomat, ecc., possano essere utilizzate anche da persone con ridotte o impedito capacità fisica, dovranno essere adottati i seguenti criteri:

gli impianti devono essere dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli comuni e comunque in modo razionale sul territorio al fine di non lasciare zone sprovviste;

nei posti pubblici almeno uno di ciascuno degli apparecchi presenti deve essere posto in modo raggiungibile tramite percorso orizzontale ed in modo che gli accessori necessari per l'utilizzo dell'apparecchio si trovino ad una altezza compresa fra m 0,80 e m 1,20.

Campobasso, 18 ottobre 2002

IORIO

02R0824

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501756/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 2 0 8 \*

€ 1,60